

---

---

# CRS4

# MODELLO ORGANIZZATIVO 231

## PARTE SPECIALE

<b>Data</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Versione</b>	<b>Approvazione</b>		<b>Aggiornamento</b>
2017	MOG – Spec.	02			

---

---

## Indice generale

I. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24).....	11
a) Art. 316-bis c.p. (Malversazione in danno dello Stato).....	11
b) Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).....	13
c) Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. (Truffa).....	15
d) Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).....	16
e) Art. 640-ter c.p. (Frode informatica).....	17
Aree aziendali a rischio:.....	18
Istruzioni operative.....	19
Area del fare.....	19
Area del non-fare.....	21
Il sistema delle deleghe e delle procure.....	22
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	23
II. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis).....	24
a) Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).....	25
b) Art. 617- <i>quater</i> c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche).....	26
c) Art. 617- <i>quinquies</i> c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche).....	27
d) Art. 635- <i>bis</i> c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).....	28
e) Art. 635- <i>ter</i> c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità).....	29
f) Art. 635- <i>quater</i> c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici).....	29
g) Art. 635- <i>quinquies</i> c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).....	30
h) Art. 615- <i>quater</i> c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici).....	31
i) Art. 615- <i>quinquies</i> c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).....	31
l) Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici).....	32
m) Art. 640- <i>quinquies</i> c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).....	34
Istruzioni operative.....	34
Area del fare.....	35
Area del non-fare.....	36
Il sistema delle deleghe e delle procure.....	37
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	37
III. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter).....	38
a) Art. 416 c.p. (Associazione a delinquere).....	39
b) Art. 416- <i>bis</i> c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere).....	40
c) Art. 416- <i>ter</i> c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso).....	42
d) Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione).....	43

e) Art. 74 DPR 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).....	44
f) Art. 407, comma 2, lett. a) n. 5) c.p.p. (Termini di durata massima delle indagini preliminari).....	45
Istruzioni operative.....	45
Area del non-fare.....	47
Il sistema delle deleghe e delle procure.....	47
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	48
IV. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25).....	49
a) Art. 317 c.p. (Concussione).....	51
b) Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione).....	52
c) Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).....	53
d) Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari).....	54
e) Art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità).....	55
f) Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore).....	56
g) Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione).....	56
h) Art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite).....	57
Considerazioni ulteriori.....	59
Aree aziendali a rischio:.....	60
Istruzioni operative.....	61
Area del fare.....	61
Area del non-fare.....	63
Il sistema delle deleghe e delle procure.....	63
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	64
V. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis).....	66
a) Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate).....	66
b) Art. 454 c.p. (Alterazione di monete).....	67
c) Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate).....	67
d) Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede).....	67
e) Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati).....	67
f) Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo).....	68
g) Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata).....	68
h) Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati).....	68
i) Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali).....	69
l) Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).....	69
Istruzioni operative.....	69
Area del fare.....	71
Area del non-fare.....	71
Il sistema delle deleghe e delle procure.....	72
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	73

VI. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1).....	74
a) Art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio).....	74
b) Art. 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza).....	74
c) Art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali).....	75
d) Art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio).....	75
e) Art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine).....	76
f) Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci).....	76
g) Art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale).....	77
h) Art. 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).....	77
Istruzioni operative.....	78
Area del fare.....	78
Area del non-fare.....	78
Il sistema delle deleghe e delle procure.....	79
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	80
VII. Reati societari (art. 25-ter).....	81
a) Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali).....	83
a-bis) Art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità)*.....	84
a-ter) Art. 2621-ter c.c. (Non punibilità per particolare tenuità)*.....	84
b) Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)*.....	84
c) Art. 2623 c.c. (Falso in prospetto)* [articolo abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262].....	86
d) Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)* [articolo abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39].....	87
e) Art. 2625 c.c. (Impedito controllo).....	87
f) Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti).....	88
g) Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve).....	88
h) Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante).....	89
i) Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori).....	89
l) Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi).....	89
m) Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale).....	90
n) Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori).....	90
o) Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati).....	90
p) Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea).....	91
q) Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio).....	91
r) Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).....	91
Aree aziendali a rischio:.....	92
Area del fare.....	92
Area del non-fare.....	93
Il sistema delle deleghe e delle procure.....	94
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	95
VIII. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater).....	96
Istruzioni operative.....	97
Area del non-fare.....	98

Il sistema delle deleghe e delle procure.....	99
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	99
IX. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25- <i>quater</i> .1).....	100
a) Art. 583- <i>bis</i> c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).....	100
Considerazioni applicative.....	101
X. Delitti contro la personalità individuale (art. 25- <i>quinquies</i> ).....	102
a) Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù).....	103
b) Art. 600- <i>bis</i> c.p. (Prostituzione minorile).....	103
c) Art. 600- <i>ter</i> c.p. (Pornografia minorile).....	104
d) Art. 600- <i>quater</i> c.p. (Detenzione di materiale pornografico).....	105
e) Art. 600- <i>quater</i> .1 c.p. (Pornografia virtuale).....	106
f) Art. 600- <i>quinquies</i> c.p. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).....	106
g) Art. 601 c.p. (Tratta di persone).....	106
h) Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi).....	107
h- <i>bis</i> ) Art. 603- <i>bis</i> c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).....	107
i) Art. 609- <i>undecies</i> c.p. (Adescamento di minorenni).....	108
Istruzioni operative.....	109
Area del fare.....	109
Area del non-fare.....	110
Il sistema delle deleghe e delle procure.....	110
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	111
XI. Abusi di mercato (art. 25- <i>sexies</i> ).....	112
a) Art. 184 d.lgs. 58/1998 (Abuso di informazioni privilegiate).....	112
b) Art. 185 d.lgs. 58/1998 (Manipolazione del mercato).....	113
Aree aziendali a rischio:.....	114
Area del fare.....	115
Area del non-fare.....	116
Il sistema delle deleghe e delle procure.....	117
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	117
XII. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- <i>septies</i> ).....	118
a) Art. 589 c.p. (Omicidio colposo).....	123
a- <i>bis</i> ) Art. 55 d.lgs. 81/2008 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente).....	124
b) Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose).....	125
Aree aziendali a rischio.....	126
Istruzioni operative.....	128
Area del fare.....	128
Area del non-fare.....	129
Il sistema delle deleghe e delle procure.....	129
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	130
XIII. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25- <i>octies</i> ).....	132
a) Art. 648 c.p. (Ricettazione).....	132
b) Art. 648- <i>bis</i> c.p. (Riciclaggio)*.....	133

c) Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)*.....	134
d) Art. 648-ter.I c.p. (Autoriciclaggio).....	135
Aree aziendali a rischio.....	136
Considerazioni applicative.....	136
Istruzioni operative.....	136
Area del fare.....	137
Area del non-fare.....	137
Il sistema delle deleghe e delle procure.....	137
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	138
XIV. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies).....	139
a) Art. 171 L. 633/1941.....	139
b) Art. 171-bis L. 633/1941.....	140
c) Art. 171-ter L. 633/1941.....	141
d) Art. 171-septies L. 633/1941.....	143
e) Art. 171-octies L. 633/1941.....	144
f) Art. 174-quinquies L. 633/1941.....	144
Aree aziendali a rischio.....	145
Istruzioni operative.....	145
Area del fare.....	145
Area del non-fare.....	146
Il sistema delle deleghe e delle procure.....	147
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	148
XV. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies).....	149
a) Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).....	149
Considerazioni applicative.....	149
XVI. Reati ambientali (art. 25-undecies)*.....	151
a.1) Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale).....	154
a.2) Art. 452-ter c.p. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale).....	155
a.3) Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale).....	155
a.4) Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente).....	156
a.5) Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività).....	156
a.6) Art. 452-septies c.p. (Impedimento del controllo).....	156
a.7) Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti).....	156
a.8) Art. 452-novies c.p. (Aggravante ambientale).....	157
a.9) Art. 452-decies c.p. (Ravvedimento operoso).....	157
a.10) Art. 452-undecies c.p. (Confisca).....	158
a.11) Art. 452-duodecies c.p. (Ripristino dello stato dei luoghi).....	158
a.12) Art. 452-terdecies c.p. (Omessa bonifica).....	159
a) Art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette).....	159
b) Art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto).....	159
c) Art. 137, d.lgs. 152/2006 (Sanzioni penali).....	160
d) Art. 256, d.lgs. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata).....	162

e) Art. 257, d.lgs. 152/2006 (Bonifica dei siti)* .....	164
f) Art. 258, d.lgs. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari).....	164
g) Art. 259, d.lgs. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti).....	166
h) Art. 260, d.lgs. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)* .....	166
i) Art. 260- <i>bis</i> , d.lgs. 152/2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).....	167
l) Art. 279, d.lgs. 152/2006 (Sanzioni).....	170
m) Art. 1, L. 150/1992*.....	171
n) Art. 2, L. 150/1992*.....	173
o) Art. 6, L. 150/1992*.....	174
p) Reati richiamati dall'art. 3- <i>bis</i> , L. 150/1992.....	175
q) Art. 3, comma 6, L. 549/1993 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)...	176
r) Art. 8, d.lgs. 202/2007 (Inquinamento doloso).....	177
s) Art. 9, d.lgs. 202/2007 (Inquinamento colposo).....	177
Aree aziendali a rischio.....	178
Considerazioni applicative.....	178
Area del fare.....	179
Area del non-fare.....	179
Il sistema delle deleghe e delle procure.....	180
Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	180
XVII. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- <i>duodecies</i> ).....	181
a) Art. 22, comma 12- <i>bis</i> , d.lgs. 286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato).....	181
Aree aziendali a rischio.....	186
Considerazioni applicative.....	186

---

---

## Premessa

Il presente Modello Organizzativo del CRS4 si compone di una Parte Generale – relativa all'organizzazione dell'ente in generale, al catalogo dei reati-presupposto e alla loro evoluzione – e di una Parte Speciale relativa all'applicazione, nel dettaglio, dei principi enunciati nella Parte Generale, con specifico riferimento alle fattispecie di reato descritte e previste dal d.lgs. 231/2001 che il CRS4 ha ritenuto di dover prendere in considerazione in ragione delle specifiche aree di attività dell'Ente. Al fine di verificare quali fattispecie di reato prendere in considerazione nel Modello Organizzativo si è reso necessario esaminare le singole fattispecie di reato-presupposto previste dal d.lgs. 231/2001.

Il catalogo delle fattispecie di reato viene realizzata sulla scorta di un'analisi preliminare della struttura del CRS4 e delle aree aziendali a rischio, delle procedure organizzative già implementate ed aggiornate anche a seguito di colloqui con i responsabili delle specifiche aree.

Al fine di individuare, per ogni singola fattispecie di reato prevista dal d.lgs. 231/2001, le aree aziendali maggiormente a rischio si procede, in primo luogo, ad una analisi del contesto aziendale e dei documenti aziendali per evidenziare in quale area di attività e in quali modalità possano verificarsi eventi o comportamenti potenzialmente pregiudizievoli. La seconda fase di attività d'indagine si concentra su interviste ai soggetti in posizione apicale attraverso appositi questionari. Questa attività di monitoraggio, eseguita in modo continuativo consente di analizzare eventuali anomalie organizzative che possano sfociare in un reato-presupposto e prevenirlo attraverso la scelta dei provvedimenti, anche sanzionatori, più opportuni.

Una volta eseguita l'analisi del sistema esistente si passa ad una valutazione prognostica dell'impatto della commissione del singolo reato-presupposto nella realtà aziendale. La valutazione, finalizzata a limitare la possibilità di verifica degli eventi o comportamenti potenzialmente pregiudizievoli, si basa su due rilevazioni. La prima riguarda la probabilità di verifica dell'evento (intendendosi con ciò la verifica del reato-presupposto da cui possano scaturire delle responsabilità per l'ente) e la seconda riguarda il possibile impatto dell'evento – nell'accezione sopra descritta – sull'attività aziendale.

Tale sistema di rilevazione, come detto, non si può considerare concluso “*uno actu*” ma deve necessariamente proseguire ed essere caratterizzato da una continuità che si traduce

---

---

nell'aggiornamento del modello organizzativo alle situazioni che possano determinare un “*vulnus*” nel sistema di prevenzione dei reati-presupposto e alle novità legislative relative al ventaglio degli stessi reati.

Occorre rilevare – anche nell'ottica stabilita dal Legislatore del d.lgs. 231/2001 – che lo sforzo teso alla eliminazione del rischio di commissione di reato presupposto non potrà dirsi scongiurato in modo assoluto e la possibilità che vengano commessi reati da cui possa derivare una responsabilità per l'ente non potrà, quindi, essere elisa completamente. Al riguardo, infatti, lo stesso d.lgs. 231/2001 – come già visto nella parte generale del presente modello organizzativo – prevede una soglia di “accettabilità” della verifica dell'evento pregiudizievole. E tale soglia di accettabilità è rappresentata dall'elusione del dettato del modello organizzativo attraverso un aggiramento fraudolento dello stesso.

E' importante, quindi, evidenziare che attraverso la procedimentalizzazione delle attività che comportino un rischio di commissione del reato-presupposto si vogliono dettare e adottare gli strumenti idonei (in assenza di violazione delle disposizioni del modello organizzativo) al fine di contrastare la possibilità di verifica di reati dolosi e colposi indicati dal d.lgs. 231/2001.

## **I Destinatari**

Il presente modello organizzativo fa riferimento ai comportamenti o alle omissioni di soggetti che, rivestendo nell'ambito aziendale una posizione apicale o, comunque, di dipendenza, possano determinare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente, ai sensi del d.lgs. 231/2001.

I destinatari delle presenti prescrizioni dovranno osservarle scrupolosamente al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal d.lgs. 231/01 come reati-presupposto. Il modello organizzativo in oggetto, quindi, va osservato unitamente ai documenti aziendali interni finalizzati a disciplinare tutte le attività e i settori in cui possano verificarsi gli eventi pregiudizievoli. Tutti i destinatari – oltre ad osservare il divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in esame – devono operare in conformità con i documenti e i regolamenti interni al fine di evitare tutti quei comportamenti dai quali possa scaturire, anche solo in via potenziale, una responsabilità in capo all'ente. In particolare i destinatari del modello organizzativo, oltre ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato, devono osservare:

- tutte le disposizioni nazionali o estere (dei paesi in cui il CRS4 si trovi ad operare)

- 
- 
- normative e regolamentari, nonché al Codice Etico e comportamentale;
- le delibere del CdA del CRS4;
  - lo Statuto e tutte le policy e procedure aziendali;
  - il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);
  - gli ordini di servizio;
  - il Regolamento per il personale del CRS4;
  - le lettere d'incarico come responsabili o incaricati (anche come amministratori di sistema) del trattamento dei dati personali;
  - il Regolamento per l'affidamento, da parte del CRS4, di appalti per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
  - l'albo dei fornitori di Sardegna Ricerche;
  - le Linee guida operative per l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  - le indicazioni relative all'utilizzo del Fondo economale;
  - la Procedura “nota spese” per il rimborso delle spese di viaggio e di rappresentanza;
  - il Regolamento per incarichi esterni di collaborazione autonoma;
  - il Regolamento relativo alla gestione dei beni acquistati;
  - il Regolamento per l'uso degli strumenti di telefonia mobile aziendale;
  - la Politica del CRS4 sulla duplicazione ed uso illegale del software.

## I. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Reati presupposto dell'art. 24		
Codice penale	316-bis	Malversazione in danno dello Stato
	316-ter	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
	640	Truffa
	640-bis	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
	640-ter	Frode informatica

La commissione dei reati-presupposto previsti dall'art. 24 del d.lgs. 231/01 comporta, per l'Ente, oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), l'applicabilità della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote e se, in seguito alla commissione dei menzionati reati-presupposto l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o sia derivato un danno di particolare gravità si applicherà la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

### a) Art. 316-bis c.p. (Malversazione in danno dello Stato)

*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a*

*favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Il reato previsto dall'art. 316-bis c.p. - introdotto con la legge n. 86/1990 e modificato con L. 181/1992 - è un reato in cui il soggetto agente deve essere estraneo alla Pubblica Amministrazione ed agisce con il dolo generico consistente nella volontà cosciente di sottrarre le risorse allo scopo prefissato. La condotta consiste, quindi, nel non destinare (distrazione) i contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti alle finalità per le quali sono stati concessi. Ciò implica che il reato è di tipo omissivo proprio. In base alla definizione della norma si ha, quindi, “mancata destinazione” sia in casi di inutilizzo sia in casi di distrazione. Il reato, con riferimento alla fattispecie di inutilizzo, si consuma nel momento in cui sia decorso il termine entro il quale i fondi si sarebbero dovuti utilizzare. Presupposto del reato è che sia stato concesso (in maniera lecita e senza frode) al soggetto agente un contributo, sovvenzione o finanziamento da parte dello Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità europea al fine di favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o di svolgere attività di pubblico interesse. Il soggetto passivo è la PA o la Comunità europea il cui contributo, sovvenzione o finanziamento sia stato indebitamente utilizzato. L'interesse tutelato è quello al corretto impiego dei sostegni economici alle attività di pubblico interesse che, ovviamente, nel momento della concessione del beneficio economico non sono state ancora realizzate. Qualora tali contributi, sovvenzioni o finanziamenti siano utilizzati per finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi o non siano utilizzati in tutto o in parte (al riguardo si parla di fattispecie delittuosa eventualmente omissiva). Secondo la Corte di Cassazione nel caso in cui le somme erogate non siano utilizzate per la specifica finalità di interesse pubblico menzionata dall'atto normativo istitutivo della concessione ma per altra e diversa finalità di interesse pubblico il reato in questione deve ritenersi comunque integrato. Infatti deve ritenersi integrato il reato in questione anche quando le somme erogate vengano utilizzate per una finalità comunque pubblica ma diversa rispetto alla soddisfazione della finalità cui il finanziamento era preordinato. Il momento consumativo coincide con il termine ultimo entro il quale i destinatari del beneficio avrebbero dovuto realizzare l'opera per la quale i benefici erano stati concessi. E' bene evidenziare, infine, che per l'applicazione delle misure cautelari il giudice non deve ricercare l'esistenza di vere “prove”, laddove, anche nella disciplina prevista dal d.lgs. n. 231 del 2001, sono richiesti solo i gravi indizi di colpevolezza (Cass. pen., Sez. VI, sent. 22.11.2011, n. 43108).

## **b) Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)**

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.*

Il reato previsto dall'art. 316-ter c.p. - introdotto con l'art. 4 della legge n. 300/2000 - è un reato comune in quanto può essere commesso da chiunque e non è richiesto, come nell'art. 316-bis c.p., che il soggetto agente sia necessariamente estraneo alla Pubblica Amministrazione. Il dolo richiesto è un dolo generico in cui, cioè, il soggetto agente dovrà rappresentarsi sia la falsità delle dichiarazioni o dei documenti dovuti o, nell'ipotesi omissiva, la mancanza delle informazioni dovute, sia il carattere indebito della percezione economica, ossia il fatto che quel beneficio ottenuto non si sarebbe dovuto concedere.

Il soggetto passivo del reato, invece, è il medesimo dell'articolo precedente, ossia la PA, gli enti pubblici e la Comunità europea.

Elemento del fatto tipico è anche l'attività attraverso la quale possono essere conseguite indebitamente le erogazioni pubbliche, ossia mediante “*l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute*”. Le condotte descritte sono equivalenti, nel senso che è indifferente attraverso quale sistema si siano conseguite indebitamente le erogazioni pubbliche, e differenziano ipotesi commissive da ipotesi omissive.

Nel primo caso rientra “*l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere*” e nel secondo caso “*l'omissione di informazioni dovute*”. Nel concetto di “*presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere*” rientra qualsiasi tipo di dichiarazione o attestazione che possa essere inserita anche in moduli o formulari o nella comunicazione di ogni documento contenente dichiarazioni o attestazioni del medesimo tenore

(false o non vere) destinate a confluire nel corso dell'istruttoria relativa alla concessione dell'erogazione pubblica. Per quanto riguarda, invece, le informazioni la cui omissione possa integrare la fattispecie delittuosa in esame rientrano quelle “dovute”, ossia quelle che trovino fondamento in una richiesta espressa del soggetto erogatore del beneficio o che risultino, comunque, imposte in base a norme, regolamenti o dal semplice principio di buona fede precontrattuale.

L'uso del termine “mediante”, invece, induce l'interprete a delimitare la soglia della rilevanza penale dell'attività commissiva o omissiva posta in essere, nel senso che qualora documenti, attestazioni o dichiarazioni false ovvero le informazioni omesse, non incidano in alcun modo nel processo decisionale che si concluda con la concessione del beneficio economico non si potrà ritenere che quest'ultimo sia stato ottenuto in conseguenza (“mediante”) le suddette attività o omissioni.

Altro elemento che delimita l'ambito applicativo della fattispecie delittuosa in questione è rappresentato dal termine “indebitamente”, ossia deve trattarsi di una somma non dovuta. Qualora, poi, la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a € 3.999,00 allora non si tratterà di fattispecie penalmente rilevante. In quest'ultimo caso è prevista, infatti, unicamente una sanzione amministrativa da € 5.164,00 a € 25.822,00. Occorre, però, tenere in considerazione la somma “complessivamente” percepita e non quella eventualmente scaglionata a intervalli mensili.

L'art. 316-ter c.p., inoltre, prevede la operatività della fattispecie in esame “salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'art. 640-bis c.p.”. Quest'ultima dizione rappresenta una c.d. “clausola di riserva” finalizzata a risolvere eventuali dubbi interpretativi in merito ad un eventuale concorso tra le norme dell'art. 316-ter e 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per la cui analisi si rimanda *infra*). Entrambi i reati sono inclusi nell'alveo dei reati-presupposto del d.lgs. 231/01 in base all'art. 24. I due reati in questione si pongono in un rapporto di residualità e sussidiarietà (Corte Cost. 95/2004) nel senso che con il 316-ter c.p. si è voluto “coprire” anche quelle ipotesi in cui il conseguimento indebito dei benefici economici non derivino da comportamenti omissivi o commissivi tali da ritenersi integrati gli “artifici” o i “raggiri” richiamati dall'art. 640-bis c.p.. Spetterà al giudice, pertanto, interpretare il fatto concreto per verificare se una determinata condotta formalmente ascrivibile alla fattispecie delineata dall'art. 316-ter c.p. integri anche la figura descritta dall'art. 640-bis c.p., dovendosi fare applicazione, in tal caso, solo di quest'ultima previsione punitiva. Di recente, la Cassazione, ha stabilito i parametri in base ai quali si dovrebbero distinguere le condotte decettive previste dall'art. 316-ter e 640-bis. A riguardo si è detto

che “in una situazione nella quale l'ente pubblico erogatore non si limiti ad una mera presa d'atto dei predetti requisiti ma compia un controllo sul contenuto dell'istanza, sulla quale, la falsificazione può influire provocando l'errore, si è in presenza del reato di cui all'art. 640 bis c.p.: in tal caso, infatti, l'autocertificazione non si limita a produrre un condizionamento dell'attività dell'ente che concede il beneficio ma vizia il momento di formazione della volontà” (Cass. Pen. 45495/2015).

### **c) Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. (Truffa)**

***Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.***

***La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:***

***1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;***

***2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;***

***2-bis. se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).***

***Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.***

Il reato previsto di cui all'art. 640 c.p. si configura come reato comune che arreca un'offesa al patrimonio mediante l'utilizzo di artifici o raggiri. L'ipotesi della fattispecie in questione presa in considerazione dall'art. 24 d.lgs. 231/2001 è esclusivamente quella di cui al comma 2, n. 1, che rappresenta una delle ipotesi di truffa aggravata. Qualora, infatti, la condotta delittuosa in esame venga posta in essere a danno dello stato o di un altro ente pubblico ovvero nel caso – di pressoché alcun rilievo nell'ambito di operatività del presente modello organizzativo – in cui la truffa venga commessa con il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. Oggetto di tutela della norma in questione non è unicamente l'interesse patrimoniale statale o di altro ente pubblico ma anche l'interesse pubblico di non intaccare il principio di libera determinazione dei contraenti mediante violazione dei doveri di lealtà e correttezza contrattuale.

Attraverso gli artifici o raggiri, infatti, il soggetto agente distorce la volontà contrattuale della persona offesa e ne sfrutta la sua cooperazione indotta. Il reato, come visto, è disegnato come fattispecie delittuosa comune, tuttavia nell'ipotesi in cui il soggetto agente sia un pubblico ufficiale che pone in essere gli elementi del fatto tipico del reato esaminato abusando delle qualità o funzioni inerenti al proprio servizio potrà configurarsi il diverso reato di concussione.

Il reato in esame è, inoltre, un reato a forma vincolata, nel senso che l'induzione in errore – al fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto a danno dello Stato o altra PA – mediante il ricorso ad artifici o a raggiri. Con l'endiadi artifici e raggiri si intende indicare la simulazione o la dissimulazione della realtà in modo da determinare nel truffato una percezione distorta della realtà che influisca sulla sua libera determinazione alterandola.

Il dolo richiesto nel soggetto agente al fine di rendere integrato l'elemento soggettivo della norma penale incriminatrice è il dolo generico: è sufficiente una rappresentazione e volizione del fatto accompagnata dalla consapevolezza di adoperare artifici e raggiri per indurre la vittima in errore per procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Una volta integrati tutti gli elementi del fatto tipico il reato si considera giunto a consumazione. Il reato di truffa si considera consumato, quindi, quando si verifichi, nel caso concreto, il danno e il conseguente profitto ingiusto (ossia con il conseguimento del bene economico e con la definitiva perdita dello stesso da parte del soggetto passivo).

Poiché la truffa è un reato istantaneo che si perfeziona nel momento in cui, alla realizzazione della condotta tipica segua l'evento della *deminutio patrimonii* del soggetto passivo, nel caso di truffa contrattuale il reato si consuma non già quando il soggetto passivo assume l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l'effettiva e definitiva perdita del bene. Da tale principio si ricava l'assunto in base al quale, qualora l'oggetto materiale del reato sia rappresentato da titoli di credito, il momento della consumazione è quello della acquisizione, da parte dell'autore, degli importi attraverso una riscossione o utilizzazione. Solo in quest'ultimo caso, infatti, si concretizza il vantaggio patrimoniale dell'agente e al contempo diventa definitiva la potenziale lesione del patrimonio della persona offesa.

#### **d) Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)**

*La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui*

*all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

La fattispecie delittuosa in esame è stata introdotta dalla L. 55/1990. Da subito questa norma ha creato problemi interpretativi con l'art. 640, comma 2 n. 1. Occorre, tuttavia, osservare come vi siano delle differenze tra le due fattispecie in quanto quella in oggetto anticipa la soglia di consumazione del reato già al momento in cui il “contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altre erogazioni dello stesso tipo” vengano concessi, pur se non vi sia ancora stato in concreto il depauperamento – con conseguente passaggio nella disponibilità del soggetto agente – del bene oggetto di truffa. Altre difficoltà interpretative sono date dalla apparente equiparazione rispetto al dettato normativo di cui all'art. 316-bis c.p. già esaminato *supra*.

In dottrina e giurisprudenza sono sorti dei dubbi anche in merito alla qualificazione del reato in questione come fattispecie autonoma ovvero come circostanza aggravante del reato di cui all'art. 640 c.p. e, ciò, con importanti ripercussioni in merito all'eventuale operazione di bilanciamento tra circostanze.

Si deve, inoltre, evidenziare che il concetto di interesse o vantaggio dell'ente, nei casi previsti dall'art. 24 del d.lgs. 231/01 è integrato anche nel caso in cui il profitto del reato di truffa sia inizialmente conseguito dall'ente, attraverso l'accreditamento in suo favore delle somme erogate dalla PA, restando irrilevante ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente l'eventuale successiva distrazione delle medesime somme a favore di un qualche soggetto interno (ad esempio ad un dipendente o a un amministratore). Non hanno alcun rilievo, infatti, le concrete destinazioni date al denaro ricevuto, purché si sia configurato l'ingresso dello stesso nella sfera di disponibilità dell'ente.

#### **e) Art. 640-ter c.p. (Frode informatica)**

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.*

La fattispecie delittuosa in esame – originariamente introdotto dalla L. 547/1993 e, poi, modificato dalla L. 94/2009 e dalla L. 119/2013 – è destinata a coprire quelle fattispecie in cui gli artifici e i raggiri del reato di truffa non incidono direttamente su una persona fisica ma su una macchina (normalmente, ma non necessariamente, per via telematica). Anche con riferimento a questo delitto il patrimonio della persona offesa rappresenta il bene giuridico primario tutelato dalla norma.

E' bene evidenziare, tuttavia, che rientra tra i reati-presupposto del d.lgs. 231/01 unicamente la frode informatica che sia commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Nel reato in esame l'attività del soggetto agente si concretizza, quindi, in un'alterazione “in qualsiasi modo” del sistema informatico o telematico tale da procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno per lo Stato o altra PA. La norma in questione pone alcune difficoltà interpretative in merito all'art. 615-ter c.p. (anch'esso reato-presupposto previsto dall'art. 24-bis del d.lgs. 231/2001 così come introdotto dalla L. 48/2008) ossia al reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico. Nel reato in questione il soggetto agente, potendosi limitare ad impartire da remoto al sistema informatico un comando che sfrutti una vulnerabilità del software che non sfoci in un accesso abusivo a sistema informatico (introducendosi o mantenendosi senza averne diritto in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo), si limita ad alterare il funzionamento del sistema informatico o telematico o ad intervenire su dati, informazioni o programmi contenuti o pertinenti ad un sistema informatico o telematico procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Con riferimento al momento consumativo si richiama quanto già detto in riferimento all'art. 640 c.p..

## **Aree aziendali a rischio:**

Sono considerate a rischio le aree e unità del CRS4 che si occupano:

- della partecipazione a gare indette da soggetti pubblici;
- di stipulare ed eseguire contratti aventi ad oggetto prestazione di beni o servizi a soggetti pubblici;
- della richiesta e della gestione dei contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o altre forme di erogazione di utilità da parte di soggetti pubblici;
- presentazione di istanze, a soggetti pubblici, al fine di ottenere il rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze e altri provvedimenti amministrativi relativi all'attività del CRS4.

## **Istruzioni operative**

Il rischio di verifica dei reati-presupposto in esame è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale e dell'apparato organizzativo e di controllo del CRS4. Di per sé l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalla Policy aziendale relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte del CRS4 del sistema disciplinare rappresentano un aspetto di rilievo nel contrasto ai fenomeni criminosi in esame. Oltretutto i delitti di cui agli artt. 316-*bis* e 316-*ter* sono oggetto anche dell'analisi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del CRS4 ed è stata affrontata, anche in quella sede, la identificazione delle aree a rischio, la valutazione dei rischi e l'adozione delle contromisure.

## ***Area del fare***

Tutte le attività che siano in qualche modo riferibili alla gestione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti provenienti da un ente pubblico o dalla Comunità Europea, dalla fase iniziale sino a quella di rendicontazione ed archiviazione delle pratiche, deve conformarsi alle leggi vigenti, al codice di comportamento dei dipendenti della Regione Sardegna, al Codice etico del CRS4 e ai principi comportamentali riportati nel Modello organizzativo e negli altri protocolli del CRS4. Con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, inoltre, sono previsti eventi per responsabilizzare maggiormente tutto il personale anche mediante interventi specifici in tema di

responsabilità aziendale ex d.lgs. 231/01.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla chiarezza, trasparenza – anche nel rispetto delle norme in tema di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale, tra cui il d.lgs. 33/2013 – alla correttezza e alla tracciabilità di ogni accordo o richiesta rivolta alla PA. In tal modo sarà possibile verificare, in ogni fase della gestione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti per il soddisfacimento di particolari finalità indicate dal soggetto pubblico sarà conforme alle norme vigenti.

La presentazione di istanze, a soggetti pubblici, al fine di ottenere il rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze e altri provvedimenti amministrativi relativi all'attività del CRS4 sono soggette a preventivo controllo da parte dell'ufficio legale e del Direttore amministrativo.

Per tutto quanto concerne la partecipazione del CRS4 a procedure di erogazione di finanziamenti pubblici sono tracciabili:

- la richiesta del finanziamento;
- l'esito della procedura;
- il rendiconto delle somme ottenute e del loro impiego;
- l'indicazione del conto corrente sul quale le somme vengono incamerate e ogni movimento comprensivo anche delle causali;
- gli eventuali collaboratori esterni coinvolti nella procedura, con indicazione del procedimento di individuazione del collaboratore e dei criteri impiegati per la sua scelta, del tipo di incarico, delle deleghe e delle procure eventualmente conferite e del corrispettivo riconosciuto.

Ogni documento, anche preparatorio, relativo a contatti con la PA dovrà essere conservato, ivi comprese, per quanto riguarda le comunicazioni mediante posta elettronica certificata (PEC), i riferimenti della segnatura di protocollo, le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.

Tutti i compensi riconosciuti a consulenti, fornitori o collaboratori in genere vengono definiti e giustificati sia in relazione alle attività da compiere che ai compensi di mercato per l'espletamento delle medesime attività.

Tutti i pagamenti destinati a consulenti, fornitori o collaboratori in genere, devono essere disposti

previa verifica del corretto adempimento al mandato volta per volta conferito. Dei vari pagamenti, come detto, viene tenuta traccia sia della causale specifica sia dei fondi e delle risorse specificamente utilizzate. Si evidenzia, inoltre, che in virtù dell'art. 1, commi 675 e 676, L. 208/15 (legge di stabilità 2016) e, successivamente, in base all'art. 15-*bis*, d.lgs. 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/2016, il CRS4 pubblica nella corrispondente sezione amministrazione trasparente – “entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione” – le seguenti informazioni: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura. Tali pubblicazioni in amministrazione trasparente costituiscono, infatti, condizione di efficacia per il pagamento stesso.

Tutte le somme o utilità ricevute da una Pubblica Amministrazione sono, in ogni caso, soggette a puntuale rendicontazione e non possono essere distratte – neppure momentaneamente – dal soddisfacimento delle finalità per le quali sono state incamerate e comunque devono essere necessariamente utilizzate per le finalità predette.

### ***Area del non-fare***

E' fatto, espresso divieto ai Destinatari del Modello organizzativo di:

- promettere o offrire a soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione – o a loro parenti – denaro, beni, doni, o altre utilità diverse da quelle previste nel codice etico. Ci si riferisce, in ogni caso, alle indicazioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti della Regione Sardegna e nel DPR 62/2013 e successive modifiche;
- promettere o offrire a soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione – o a loro parenti – opportunità di collaborazione, di lavoro o altro tipo di utilità che possano recare ad essi un vantaggio personale;
- utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere (anche mediante omissione), o comunque utilizzare ogni altro artificio o raggiri nei confronti di soggetti pubblici (anche comunitari o internazionali) al fine di ottenere vantaggi economici, beni, utilità, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo;

- destinare eventuali contributi, sovvenzioni o finanziamenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee a finalità diverse da quelle per la cui soddisfazione sono stati concessi;
- rendere inutilizzati i contributi, sovvenzioni o finanziamenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee per le finalità per la cui soddisfazione sono stati concessi;
- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
- si dovranno, in ogni caso, osservare le disposizioni di cui all'all. B) del Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) anche per quanto riguarda i criteri per custodire le credenziali di accesso ai sistemi informatici.

## **Il sistema delle deleghe e delle procure**

Con il termine “delega” si fa riferimento a quell'atto interno con il quale si attribuiscono specifici incarichi e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, mentre con il termine “procura” si fa riferimento a quel negozio giuridico unilaterale recettizio con il quale l'Ente (rappresentato) conferisce un potere ad un altro soggetto (rappresentante) di agire in nome e per conto dell'Ente stesso. Il sistema delle deleghe e delle procure consente all'Ente di fluidificare la propria attività ma anche di poter verificare, in ogni fase, e in relazione ad ogni singolo aspetto dell'attività dell'Ente, il soggetto preposto a tale attività e di esercitare, così, un controllo più incisivo.

Affinché un soggetto possa intrattenere rapporti con una Pubblica Amministrazione per conto del CRS4 è necessario che vi sia un'apposita delega scritta in tal senso. La delega non potrà essere generica ed indeterminata o conferita ad un soggetto che non sia dotato della necessaria competenza ed esperienza per adempiere correttamente al mandato ricevuto. La delega o la procura, infatti, dovrà indicare partitamente i compiti delegati; i confini e i limiti dei poteri del delegato; il soggetto al quale il delegato debba rispondere gerarchicamente della propria attività; i poteri di spesa eventualmente conferiti e le modalità dettagliate affinché i pagamenti disposti non violino le norme

di legge o di regolamento. L'atto di procura dovrà, inoltre, disciplinare – per iscritto – l'ambito dei poteri di rappresentanza conferiti e i suoi limiti; i casi di decadenza dei poteri di procuratore.

Per ogni procedimento di erogazione di finanziamenti pubblici è individuato almeno un delegato che assume le funzioni di “responsabile del procedimento” e che dovrà riferire e tenere costantemente aggiornato, con congruo anticipo, l'OdV di ogni fase del suddetto procedimento al fine di consentire allo stesso Organismo di Vigilanza di porre in essere un controllo effettivo ed efficace.

Le deleghe o le procure conterranno, al loro interno, un esplicito richiamo all'obbligo di osservare scrupolosamente le norme aziendali interne, oltreché i principi comportamentali trasfusi nel Codice Etico e nel Modello organizzativo.

Conferimento, modifica, aggiornamento, gestione e revoca delle procure e delle deleghe sono sottoposte all'approvazione dell'ufficio legale del CRS4. La predisposizione, la modifica e la revoca di deleghe e procure viene tempestivamente comunicata all'OdV all'indirizzo email odv @ crs4.it e sono tenute a sua disposizione.

## **Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

L'apprestamento di un efficiente e tempestivo sistema informativo è imprescindibile affinché l'Ente possa conoscere in anticipo e contrastare adeguatamente le situazioni di rischio che potrebbero comportare un grave nocimento alla propria attività a seguito di un coinvolgimento ex d.lgs. 231/01 in un reato-presupposto. Per questo motivo è essenziale offrire all'Organismo di Vigilanza che – si ribadisce, deve essere necessariamente dotato di un'autonomia al fine di espletare il “ruolo critico previsto dalla legge” (cfr. Sent. Cass. Pen., SSUU 38343/2014 – ThyssenKrupp) – ogni informazione e ogni strumento utile per monitorare e verificare l'efficace attuazione del modello organizzativo. Tutti i destinatari del Modello organizzativo devono comunicare al OdV ogni situazione di rischio dal quale possa generarsi un pregiudizio per l'Ente o che possa, comunque, essere rilevante ai sensi del presente modello organizzativo.

Con riferimento ai flussi informativi relativi alla parte in esame l'OdV può ricevere, in caso di anomalie, dal responsabile del procedimento, anche a mezzo di posta elettronica (all'indirizzo odv @ crs4.it) ogni documento di cui l'Ente debba tenere traccia nel procedimento finalizzato

all'ottenimento di un finanziamento pubblico. In ogni caso, tutti coloro che svolgano una funzione di controllo o di supervisione dei procedimenti tesi ad ottenere un finanziamento pubblico sono obbligati a riferire all'OdV di eventuali situazioni anomale o irregolari.

## II. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

### Reati presupposto dell'art. 24-bis, d.lgs. 231/01

Reati presupposto dell'art. 24-bis, d.lgs. 231/01			
Codice penale	<b>a</b>	615-ter	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
	<b>b</b>	617-quater	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
	<b>c</b>	617-quinquies	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
	<b>d</b>	635-bis	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
	<b>e</b>	635-ter	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
	<b>f</b>	635-quater	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
	<b>g</b>	635-quinquies	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
	<b>h</b>	615-quater	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
	<b>i</b>	615-quinquies	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema

			informatico o telematico
	<b>l</b>	491- <i>bis</i>	Documenti informatici
	<b>m</b>	640- <i>quinquies</i>	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

E' bene, sin d'ora, precisare che le fattispecie di reato descritte dall'art. 24-*bis* non riguardano in alcun modo i trattamenti illeciti di dati personali così come descritto dal d.lgs. 196/2003. Tale rubrica, infatti, è un refuso dipendente dalla legge introduttiva dell'articolo (L. 48/2008) e, pur a seguito della modifica dell'articolo nel 2013 (L. 119/2013) la rubrica è rimasta invariata rispetto a quella originariamente introdotta dalla L. 48/08.

La commissione dei reati-presupposto previsti dall'art. 24-*bis* del d.lgs. 231/01 comporta, per l'Ente, oltre all'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b) ed e), l'applicabilità della sanzione pecuniaria da cento fino a cinquecento quote per i reati di cui al primo comma, e sino a trecento quote per i reati indicati dal secondo comma del medesimo art. 24-*bis*. La sanzione è, invece, sino a quattrocento quote per le ipotesi di reato indicate nel terzo comma dello stesso articolo 24-*bis*.

#### **a) Art. 615-*ter* c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)**

*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

*1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*

*3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio*

Come già richiamato a proposito del reato di cui all'art. 640-ter c.p., il reato in questione è un reato attraverso il quale il Legislatore ha voluto tutelare il “*domicilio informatico*” quale spazio ideale e fisico in cui sono contenuti dati informatici di pertinenza della persona offesa. Oggetto materiale del reato è, pertanto, l'altrui sistema informatico o telematico. Il delitto in esame è punito a titolo di dolo generico che consiste nella cosciente e volontaria ingerenza nel sistema informatico o telematico pur nella consapevolezza che lo stesso è protetto da misure di sicurezza. Secondo il più recente orientamento della Suprema corte il reato si configura anche nell'ipotesi in cui taluno, pur avendo titolo per accedere al sistema, se ne avvalga per acquisire informazioni per finalità estranee a quelle di ufficio. In base a recente giurisprudenza (Cass. Pen., Sez. V, sent. 13057/2016) rappresenta “domicilio” informatico anche la casella di posta elettronica.

#### **b) Art. 617-*quater* c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)**

*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

*1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*

*2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*

*3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Il reato previsto al primo comma dell'articolo in esame viene comunemente contestato a chi, mediante attività di DDOS (Distributed Denial Of Service) limita la funzionalità di un sito internet impedendo eventuali connessioni da e verso terzi. Altro esempio di attività inquadrabile nell'ambito del reato in esame è il cosiddetto “man in the middle”, attività attraverso la quale taluno, inserendosi in una comunicazione tra più sistemi informatici o telematici ne capta i contenuti.

Integra il reato in esame la condotta del titolare di un esercizio commerciale che utilizza, mediante un terminale POS in sua dotazione, una carta di credito contraffatta, atteso che il titolare dell'esercizio commerciale è legittimato ad usare il POS e l'accesso abusivo genera un flusso di informazioni ai danni del titolare della carta contraffatta finalizzato all'addebito della spesa fittiziamente effettuata. Il reato è stato ritenuto integrato anche nel caso di colui che si avvalga di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni.

La fattispecie di cui al secondo comma, invece, è ritenuta integrata nei casi in cui taluno riveli il contenuto di comunicazioni “chiuse” ossia destinate a rimanere segrete delle quali l'agente sia venuto a conoscenza.

### **c) Art. 617-*quinquies* c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.*

Il reato in esame è ritenuto integrato, dalla Cassazione, anche nelle ipotesi in cui taluno installi apparecchiature atte a intercettare comunicazioni relative al sistema informatico posizionando in un postamat di un ufficio postale una fotocamera digitale o uno scanner per bande magnetiche al fine

di copiare i codici di accesso degli utenti.

**d) Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

La fattispecie delittuosa in esame contiene in principio una clausola di sussidiarietà espressa “*salvo che il fatto costituisca più grave reato*” finalizzata a eliminare i casi di concorso apparente di norme penali incriminatrici a favore della fattispecie di reato più grave. Rispetto alla fattispecie di danneggiamento prevista dall'art. 635 c.p. il Legislatore del 1993 ha optato per una più severa risposta sanzionatoria. La presente figura delittuosa integra un reato d'evento, in cui cioè è necessario che si verifichi la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui. Oggetto materiale del reato non è rappresentato, quindi, dall'hardware, ma unicamente dati, informazioni di qualunque genere o software in esso contenuti.

Il secondo comma dell'articolo in questione è stato modificato dal d.lgs. 7/2016. Fino alla data del 6 febbraio 2016 il secondo comma prevedeva: “Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”. Sostanzialmente la modifica è legata all'integrale riscrittura dell'art. 635 c.p. ad opera, proprio, del d.lgs. 7/2016.

**e) Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di*

*pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

La norma in esame prevede due distinte fattispecie in cui oggetto del “potenziale” o effettivo danneggiamento informatico riguarda informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Il primo comma, rispetto alla figura delittuosa di cui all'art. 635-bis anticipa la soglia di punibilità a quella del tentativo configurando così un vero e proprio reato di attentato. Il secondo comma, invece, prevede una fattispecie di reato di attentato aggravato dall'evento. Anche in quest'occasione la norma prevede una clausola di sussidiarietà espressa “salvo che il fatto costituisca più grave reato” finalizzata a eliminare i casi di concorso apparente di norme penali incriminatrici a favore della fattispecie di reato più grave.

Il terzo comma è stato modificato ad opera del d.lgs. 7/2016 per gli stessi motivi rappresentati in commento all'art. 635-bis c.p.

#### **f) Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Il reato in esame, a differenza di quanto previsto dall'art. 635-bis c.p. non si riferisce a informazioni dati o software ma a sistemi informatici o telematici altrui. La procedibilità per il reato in esame – analogamente a quanto avviene con il secondo comma dell'art. 635-bis c.p. è d'ufficio. Tra le condotte attraverso le quali il soggetto agente può commettere il reato in esame sono previste – oltre

a quelle di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui – anche quelle di rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento attraverso l'introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Il secondo comma è stato modificato ad opera del d.lgs. 7/2016 per gli stessi motivi rappresentati in commento all'art. 635-bis c.p.

**g) Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)**

*Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

La fattispecie delittuosa in esame richiama e ricalca nella formulazione quella già esaminata di cui all'art. 635-quater c.p. e se ne differenzia in quanto il bene giuridico tutelato è rappresentato dai sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Il terzo comma è stato modificato ad opera del d.lgs. 7/2016 per gli stessi motivi rappresentati in commento all'art. 635-bis c.p.

**h) Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)**

*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.*

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.*

Il reato in esame punisce l'abusiva acquisizione e diffusione di codici di accesso a sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza. L'oggetto materiale del reato è rappresentato da tutti quei mezzi idonei a consentire l'accesso a sistemi protetti. La fattispecie delittuosa di cui al primo comma si caratterizza, sotto il punto di vista strutturale, in due differenti condotte consistenti, la prima, nell'acquisire i mezzi necessari ad accedere abusivamente a sistemi informatici o telematici altrui e, la seconda, nel procurare ad altri gli stessi mezzi o comunque tutte le informazioni necessarie a eludere le protezioni dei sistemi informatici. La definizione "altri mezzi idonei all'accesso" è volutamente lasciata generica dal legislatore in quanto si matura la consapevolezza della rapida evoluzione in ambito informatico di mezzi o strumenti capaci di garantire il risultato di accedere – anche abusivamente – a sistemi informatici o telematici protetti.

**i) Art. 615-*quinquies* c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)**

*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329*

La norma in oggetto, introdotta dal Legislatore del 1993 e modificata in modo sostanzioso nel 2008 con la legge n. 48 ha, quale suo obiettivo principale, il contrasto ai c.d. "virus informatici". Rispetto alla fattispecie originariamente prevista, le modifiche del 2008 hanno esteso la punibilità al fatto di procurarsi, produrre, riprodurre, importare o mettere a disposizione di altri soggetti i programmi e le apparecchiature il cui scopo principale sia quello di danneggiare il sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti.

Il dolo richiesto dalla norma è quello specifico (allo scopo di danneggiare illecitamente...) consistente nella coscienza e volontà della condotta finalizzata al danneggiamento illecito. La

fattispecie è disegnata come reato di pericolo astratto e a dolo specifico in cui il momento consumativo va individuato da una delle condotte indicate senza che rivesta alcun rilievo il reale raggiungimento dello scopo prefissato.

### **l) Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici)**

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.<sup>1</sup>*

La fattispecie delittuosa in esame va è una norma che va ad integrare tutte le fattispecie di reato indicate dagli artt. 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 489, 490 e 491 c.p. In sostanza il fatto tipico, l'elemento soggettivo richiesto, l'apparato sanzionatorio previsto, viene applicato, per le ipotesi normative previste al capo III, titolo VII, libro II del c.p., per l'ipotesi in cui sia utilizzato il mezzo del documento informatico avente efficacia probatoria.

Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 23 dicembre 1993, n. 547 e, successivamente, così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Il bene giuridico tutelato dalle fattispecie di reato richiamate – falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, falsità materiale commessa dal privato, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità in foglio firmato in bianco (atto pubblico e atto privato), altre falsità in foglio firmato in bianco, uso di atto falso, soppressione distruzione e occultamento di atti veri – è la fede pubblica documentale. Al fine dell'ordinamento penale, quindi, il documento è ogni scrittura atto a provare un fatto giuridicamente rilevante. Non si ha riguardo, quando si tratti delle definizioni di “*forma scritta*” al supporto che contiene l'informazione, ma assume piena rilevanza di documento con forma scritta anche la versione digitale dello stesso. Infatti, in base al DPR 445/2000, per documento informatico

<sup>1</sup> La versione pre-modifica ad opera del d.lgs. 7/2016 prevedeva “Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

deve intendersi “*la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*”. La norma in oggetto assume, oggi, maggior rilievo dal momento che, in base all'art. 40 del d.lgs. 82/2005 “*le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici*”. Con ciò s'intende che – dall'entrata in vigore del Codice dell'amministrazione digitale – la PA forma gli originali dei documenti esclusivamente in modalità digitale. Il d.lgs. 82/2005, inoltre, specifica che “*l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 21*” (art. 20, d.lgs. 82/2005).

Occorre distinguere, inoltre, tra falsità materiale e falsità ideologica. Il falso materiale riguarda il documento non genuino, mentre il falso ideologico riguarda il documento non veritiero. Il falso materiale può presentarsi sotto forma di contraffazione (in cui il vero autore del documento è diverso da quel che appare) o di alterazione (quando l'autore del documento originale abbia successivamente modificato o alterato lo stesso). Il falso ideologico, invece, lo si ritrova nel caso in cui il documento non sia stato né contraffatto né alterato ma contenga delle dichiarazioni menzognere.

Altra distinzione che occorre compiere è quella tra atto pubblico e documento privato. Nella nozione penalistica di atto pubblico vengono generalmente ricomprese tutte le situazioni suscettibili di rientrare nel concetto di atto pubblico del codice civile (art. 2699 c.c.) e quindi quei documenti redatti “*con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato*”, nonché tutti i documenti comunque formati dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio per soddisfare uno scopo di diritto pubblico inerente all'esercizio della funzione e del pubblico servizio. L'atto pubblico di cui all'art. 2699 c.c. è fornito di una funzione fidefaciente privilegiata in quanto “*fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti*” (art. 2700 c.c.).

### **m) Art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)**

*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di*

*procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

La presente norma non è applicabile alla situazione concreta del CRS4 in quanto si tratta di reato proprio che può essere commesso unicamente da un soggetto che presti servizi di certificazione di firma elettronica.

## **Istruzioni operative**

In riferimento alla fattispecie di cui all'art. 24-*bis* del d.lgs. 231/2001 il rischio di verifica dei reati-presupposto in esame è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale e dell'apparato organizzativo e di controllo del CRS4. Di per sé l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la rigorosa applicazione da parte del CRS4 del sistema disciplinare e dei documenti in merito all'uso degli strumenti aziendali (tra cui i dispositivi di telefonia mobile nonché le altre risorse informatiche e telematiche aziendali) è idonea a prevenire la commissione dei reati di cui all'articolo in esame. Si precisa, infatti, che il CRS4 ha implementato ed adotta – con riferimento agli episodi di un anomalo o abusivo utilizzo dei sistemi informatici dei controlli e delle verifiche particolarmente rigorose che sono di per sé idonee a impedire un utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici.

Nell'ambito delle istruzioni operative si prevedono alcuni obblighi (area del fare) e divieti specifici (area del non fare) che devono informare l'attività dei destinatari del presente Modello organizzativo.

### ***Area del fare***

Tra gli obblighi a carico dei Destinatari del presente Modello si contemplano quelli di:

- sottoscrivere con firma digitale o firma elettronica avanzata qualificata i documenti rilevanti al fine di verificare e impedire eventuali alterazioni del documento sottoscritto con le firme elettroniche di cui sopra apposte in conformità al DPCM richiamato dall'art. 71 del d.lgs. 82/2005 in tema di firme elettroniche;
- prevedere, in conformità a quanto disposto dagli artt. 31-36 del d.lgs. 196/2003, modalità di accesso ai sistemi informatici del CRS4 mediante adeguate procedure di autenticazione e ove previsto di autorizzazione;

- prevedere nei contratti di lavoro o di collaborazione a qualsiasi titolo con il CRS4 di clausole di non divulgazione delle credenziali di accesso ai sistemi informatici aziendali;
- prevedere, dietro preventivo accordo con le RSU, accordi ulteriori e relativi a controlli a campione sulla rete aziendale e sulle informazioni che vi transitano, al fine di assicurare che non vengano violate le politiche di sicurezza;
- prevedere la disattivazione delle credenziali di autenticazione dei soggetti non più legati al CRS4 da rapporti lavorativi o di collaborazione;
- segnalare tempestivamente ai responsabili del trattamento dei dati personali e all'Organismo di Vigilanza eventuali furti, smarrimenti o, comunque, perdita della certezza della sicurezza delle informazioni trattate per conto del CRS4;
- attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nei documenti interni aziendali e, in particolare, alle istruzioni dettagliate contenute nelle lettere d'incarico come incaricati o responsabili del trattamento dei dati personali.

### ***Area del non-fare***

E' fatto espresso divieto, ai Destinatari del Modello organizzativo, di:

- alterare – anche eventualmente in concorso con il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio – documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- riprodurre, diffondere, comunicare, consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o fornire indicazioni o istruzioni idonee allo scopo;
- accedere, senza diritto o autorizzazione o per scopi diversi da quelli per cui sussiste il diritto o l'autorizzazione di accedere al sistema informatico o telematico aziendale o di altri soggetti pubblici o privati;
- intercettare illegittimamente o abusivamente, impedire, interrompere fraudolentemente o illegittimamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- installare illegittimamente o abusivamente apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- detenere o utilizzare codici o parole chiave o software o hardware che consentano di alterare

o modificare dati, informazioni, software, hardware di sistemi informatici o telematici, o ne limitino altrimenti le funzionalità;

- utilizzare impropriamente – in difformità dalle norme anche regolamentari – gli strumenti di firma elettronica avanzata qualificata;
- effettuare copie anche informatiche o duplicati non espressamente autorizzati di dati, informazioni, documenti, software e non impiegare in alcuna occasione software potenzialmente dannosi o pericolosi per i sistemi informatici o telematici del CRS4, né che consentano l'accesso ad aree riservate ove l'accesso stesso non sia stato specificamente autorizzato con indicazione delle modalità e degli scopi dell'accesso e per il tempo strettamente necessario a eseguire le mansioni o attività richieste dall'azienda;
- utilizzare strumenti di qualsiasi natura che consentano in locale o da remoto di intercettare, impedire, interrompere, limitare o comunque alterare le comunicazioni tra persone o sistemi informatici o telematici;
- inviare, comunicare o diffondere in alcun modo informazioni, dati o documenti aziendali senza che ciò sia espressamente previsto contrattualmente.

Con riferimento, inoltre, alle norme in tema di trattamento dei dati personali il CRS4, nell'osservanza del codice della privacy – previsto dal d.lgs. 196/2003 – assicura e verifica il rispetto da parte dei responsabili del trattamento e degli incaricati delle norme vigenti assicurando, al contempo, eventi formativi in materia.

## **Il sistema delle deleghe e delle procure**

Con il termine “delega” si fa riferimento a quell'atto interno con il quale si attribuiscono specifici incarichi e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, mentre con il termine “procura” si fa riferimento a quel negozio giuridico unilaterale recettizio con il quale l'Ente (rappresentato) conferisce un potere ad un altro soggetto (rappresentante) di agire in nome e per conto dell'Ente stesso. Il sistema delle deleghe e delle procure consente all'Ente di fluidificare la propria attività ma anche di poter verificare, in ogni fase, e in relazione ad ogni singolo aspetto dell'attività dell'Ente, il soggetto preposto a tale attività e di esercitare, così, un controllo più incisivo.

Le deleghe o le procure conterranno, al loro interno, un esplicito richiamo all'obbligo di osservare

scrupolosamente le norme aziendali interne, oltreché i principi comportamentali trasfusi nel Codice Etico e nel Modello organizzativo.

Conferimento, modifica, aggiornamento, gestione e revoca delle procure e delle deleghe sono sottoposte all'approvazione dell'ufficio legale del CRS4. La predisposizione, la modifica e la revoca di deleghe e procure viene tempestivamente comunicata all'OdV e sono tenute a sua disposizione.

### **Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Tutti i destinatari del Modello organizzativo devono comunicare al OdV ogni situazione di rischio dal quale possa generarsi un pregiudizio per l'Ente o che possa, comunque, essere rilevante ai sensi del presente modello organizzativo. In particolare si prevede, fatti salvi gli altri obblighi di informativa ai superiori gerarchici, tutti i Destinatari siano tenuti a comunicare il manifestarsi di eventi legati o riconducibili ad eventuali attività ricomprese nell'alveo dei reati-presupposto qui partitamente esaminati attraverso una comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di una email all'indirizzo odv @ crs4.it.

### III. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)

1. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. *In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

4. *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

L'art. 24-ter del d.lgs. 231/01 è introdotto nel corpus normativo dalla L. 94/2009. L'art. 10 della L. 26/03/2006, n. 146, aveva, in precedenza introdotto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di cui agli artt. 377-bis, 378, 416, 416-bis c.p., 74 DPR 309/90, 291-quater, DPR 43/1973, 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998, commessi con modalità transnazionale. Si considera reato transnazionale *“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; ovvero b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero c) sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”*.

**a) Art. 416 c.p. (Associazione a delinquere)**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma*

L'associazione per delinquere è il tipico reato associativo in cui l'oggetto giuridico tutelato – l'ordine pubblico – si ritiene sia pregiudicato per il solo fatto di creare un'organizzazione criminosa con un vincolo permanente tra gli associati al fine di commettere più delitti. L'allarme sociale è, quindi, determinato dal solo fatto che un'associazione di questo tipo (formata da tre o più persone) venga costituita, anche a prescindere dall'effettiva commissione dei singoli delitti. Tale fattispecie delittuosa rappresenta un reato permanente e di pericolo.

Al fine della possibilità di individuare un'associazione a delinquere non è richiesta un'organizzazione con una specifica distribuzione dei compiti tra i vari associati essendo sufficiente

quel minimo di organizzazione idonea ad attuare la continuità del programma criminoso. All'interno di un'associazione per delinquere possono individuarsi diversi tipi di apporto alla continuità operativa dell'associazione che rendono possibile distinguere l'attività di soggetti variamente definiti come promotori, costitutori, organizzatori, capi, partecipi e associati.

E' bene evidenziare, tuttavia, che, in base alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 3635/2013) la contestazione del reato associativo, quale reato-presupposto della responsabilità dell'ente, avente ad oggetto delitti-scopo estranei al catalogo dei reati-presupposto, costituirebbe una violazione del principio di tassatività contemplato dal d.lgs. 231/2001: il reato associativo si trasformerebbe, infatti, in una disposizione "aperta", che sarebbe potenzialmente idonea a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un'ingiustificata dilatazione dell'area di potenziale responsabilità dell'ente. Secondo altra giurisprudenza, inoltre, occorre che il delitto-scopo del sodalizio (che astrattamente integri il reato di cui all'art. 416 c.p.) sia un reato-presupposto previsto dal d.lgs. 231/01 (Cass. pen., sent. 46162/2015).

Il dolo richiesto dalla norma in esame è un dolo specifico consistente nella coscienza e volontà di entrare a far parte di un'associazione di almeno tre persone con lo scopo di commettere più delitti. Trattandosi di reato di pericolo non è possibile configurare il tentativo in quanto gli atti meramente preparatori o di "progetto" alla costituzione di un perdurante vincolo associativo non assumono rilevanza penale a meno che non rivestano i caratteri dell'idoneità e univocità. In quest'ultimo caso si sono determinati i presupposti della consumazione del reato.

#### **b) Art. 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)**

*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine*

*di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

L'articolo in esame è stato, da ultimo, modificato ad opera della L. 69/2015<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> La precedente dizione normativa dell'art. 416-bis prevedeva: “*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”*

L'associazione per delinquere di tipo "mafioso" si differenzia dall'associazione di cui all'art. 416 c.p. per il fatto che essa non è necessariamente destinata alla commissione dei delitti, ma può essere, semplicemente, diretta a realizzare, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, uno degli obiettivi indicati dall'art. 416-bis c.p., tra cui, quello generico rappresentato dalla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Pertanto, ad esempio, si avvale della forza intimidatrice derivante dal particolare vincolo associativo di stampo mafioso anche chi, senza dover necessariamente ricorrere a minacce esplicite, ottiene una qualche utilità per il solo fatto del timore che la cattiva fama del sodalizio criminoso induce nei consociati. Occorre, inoltre, evidenziare che la norma in questione può assumere rilievo, oltre che nei casi di partecipazione dei soggetti apicali dell'ente o suoi dipendenti all'associazione a qualsiasi titolo (costitutori, promotori, capi, associati) anche nel caso in cui gli stessi soggetti, pur non facendo parte e non avendo aderito agli scopi del sodalizio criminoso, forniscano un supporto all'organizzazione anche rispetto a specifiche attività o per garantire la soddisfazione di interessi della stessa. Si parla, in tale ultima ipotesi, di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso.

### **c) Art. 416-ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)**

*Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.*

*La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.*

La norma in questione, modificata dalla L. 17 aprile 2014, n. 62, ha reso applicabile l'impianto sanzionatorio previsto per la fattispecie di cui all'art. 416-bis c.p. anche a chi ottenga la promessa di voti in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità.

### **d) Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)**

*Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della*

*persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*

*Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

*I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

Tale si configura nel caso di sequestro di una persona allo scopo di perseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Il reato è aggravato nel caso in cui dal sequestro derivi l'evento morte (come conseguenza non voluta) della persona sequestrata. Il dolo richiesto dalla norma in esame è quello generico consistente nell'agire con lo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo del riscatto per la liberazione. L'ottenimento effettivo della somma, quindi, non rappresentando un elemento costitutivo del fatto tipico, non è elemento in base al quale verificare la consumazione del reato. La Corte Costituzionale, con sentenza 19 marzo 2012, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo “nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o

circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità”.

**e) Art. 74 DPR 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

*Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*

*Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

*Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

L'articolo in questione prevede una particolare figura di associazione per delinquere, ossia, quella finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale reato ricorre quando tre o

più persone si associno allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73. Si ritiene che il reato in questione possa concorrere con quello di cui all'art. 416-bis c.p.

**f) Art. 407, comma 2, lett. a) n. 5) c.p.p. (Termini di durata massima delle indagini preliminari)**

*5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.*

**Istruzioni operative**

Con riferimento specifico alle fattispecie di associazione a delinquere finalizzata allo scambio elettorale politico-mafioso e di sequestro di persona a scopo di estorsione che, nella realtà aziendale del CRS4 rappresentano, in realtà, un rischio più ipotetico che concretamente realizzabile, i restanti reati associativi indicati – anche per quanto riguarda il versante transnazionale – pur se possibili nella realtà appaiono di non elevata probabilità. Aree potenzialmente interessate ai fenomeni descritti sono quelli relativi all'assunzione del personale e dei collaboratori e agli scambi economici con fornitori e clienti del CRS4. Si ritiene che la stretta osservanza dei principi normativi in materia di appalti e di scelta del contraente, al Codice Etico e ai documenti interni quali il Regolamento per il personale del CRS4, il Regolamento per l'affidamento, da parte del CRS4, di appalti per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; le Linee guida operative per l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; le indicazioni relative all'utilizzo del Fondo economico e il Regolamento per incarichi esterni di collaborazione autonoma, siano di per sé sufficienti al fine di ridurre e prevenire le ipotesi delittuose descritte.

Il CRS4, al fine di scongiurare il rischio che la criminalità organizzata possa strumentalizzarne le attività al fine di conseguire vantaggi illeciti valuta costantemente i rischi di commistione con gli appartenenti a tali sodalizi criminosi. In ogni caso il CRS4, antecedentemente alla stipula di rapporti di collaborazione, fornitura o lavorativi, verifica – attraverso l'esame del certificato del casellario

giudiziario e dei carichi pendenti o, in alternativa, di un'autocertificazione – gli eventuali rischi di coinvolgimento dei soggetti con i quali (per ragioni di collaborazione, fornitura o lavoro) possa entrare in contatto. A tal fine si verifica l'esistenza di condanne definitive o procedimenti penali in corso per i reati di associazione a delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione e di scambio elettorale politico-mafioso. L'omessa consegna del certificato del casellario penale e dei carichi pendenti o, in alternativa, dell'autocertificazione sostitutiva sarà valutato come elemento negativo all'instaurarsi di rapporti di collaborazione, fornitura o lavoro con il CRS4. L'assenza di elementi ostativi – così come sopra indicati – dovrà persistere durante tutto il rapporto di collaborazione, lavoro o fornitura con il CRS4. Per tale motivo i destinatari del Modello organizzativo dovranno immediatamente comunicare al CRS4 l'instaurazione di un procedimento penale a loro carico.

In considerazione della speciale pericolosità che caratterizza tali fattispecie sarà necessario approntare adeguati flussi informativi verso l'OdV e misure idonee a garantire la riservatezza dei soggetti che segnalano le violazioni.

Si prevede, inoltre, la sottoscrizione di speciali protocolli di legalità con il Ministero dell'Interno o la locale Prefettura per lo svolgimento di verifiche antimafia su potenziali risorse da assumere e partner commerciali.

Ai fini di una corretta selezione dei partner commerciali si richiede alternativamente: a) la verifica dell'iscrizione nelle whitelist prefettizie; b) la produzione, da parte del fornitore di una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-ter.

Nell'ambito delle istruzioni operative si prevedono alcuni divieti specifici (area del non fare) che devono informare l'attività dei destinatari del presente Modello organizzativo.

### ***Area del non-fare***

E' fatto espresso divieto, ai Destinatari del Modello organizzativo, di:

- instaurare rapporti lavorativi, di fornitura o, comunque, di collaborazione con qualunque

soggetto – anche diverso da persona fisica – non soddisfi i requisiti indicati dal presente Modello organizzativo, dal codice etico e da ogni altro atto applicabile al CRS4;

- pubblicizzare prodotti, servizi o aziende o sponsorizzare chiunque non soddisfi i requisiti indicati dal presente Modello organizzativo, dal codice etico e da ogni altro atto applicabile al CRS4.

## **Il sistema delle deleghe e delle procure**

Con il termine “delega” si fa riferimento a quell'atto interno con il quale si attribuiscono specifici incarichi e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, mentre con il termine “procura” si fa riferimento a quel negozio giuridico unilaterale recettizio con il quale l'Ente (rappresentato) conferisce un potere ad un altro soggetto (rappresentante) di agire in nome e per conto dell'Ente stesso. Il sistema delle deleghe e delle procure consente all'Ente di fluidificare la propria attività ma anche di poter verificare, in ogni fase, e in relazione ad ogni singolo aspetto dell'attività dell'Ente, il soggetto preposto a tale attività e di esercitare, così, un controllo più incisivo.

Le deleghe o le procure conterranno, al loro interno, un esplicito richiamo all'obbligo di osservare scrupolosamente le norme aziendali interne, oltreché i principi comportamentali trasfusi nel Codice Etico e nel Modello organizzativo.

Conferimento, modifica, aggiornamento, gestione e revoca delle procure e delle deleghe sono sottoposte all'approvazione dell'ufficio legale del CRS4. La predisposizione, la modifica e la revoca di deleghe e procure viene tempestivamente comunicata all'OdV e le deleghe e procure sono tenute a sua disposizione.

## **Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Tutti i destinatari del Modello organizzativo devono comunicare al OdV ogni situazione di rischio dal quale possa generarsi un pregiudizio per l'Ente o che possa, comunque, essere rilevante ai sensi del presente modello organizzativo. In particolare si prevede, fatti salvi gli altri obblighi di informativa ai superiori gerarchici, tutti i Destinatari siano tenuti a comunicare il manifestarsi di eventi legati o riconducibili ad eventuali attività ricomprese nell'alveo dei reati-presupposto qui partitamente esaminati, e in particolare quelli connessi al pericolo di commistioni con associazioni criminose anche di tipo terroristico, attraverso una comunicazione tempestiva all'Organismo di

Vigilanza mediante l'invio di una email all'indirizzo odv @ crs4.it.

L'Organismo di Vigilanza, in via autonoma, ne informa senza ritardo la Procura della Repubblica.

## IV. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Reati presupposto dell'art. 25, d.lgs. 231/01			
Codice penale	<b>a</b>	317	Concussione
	<b>b</b>	318	Corruzione per l'esercizio della funzione
	<b>c</b>	319	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
	<b>d</b>	319-ter	Corruzione in atti giudiziari
	<b>e</b>	319-quater	Induzione indebita a dare o promettere utilità
	<b>g</b>	322	Istigazione alla corruzione

I reati oggetto dell'articolo in esame sono stati profondamente innovati a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione introdotte dalla L. 190/2012, nonché dalla L. 27 maggio 2015, n. 69. Tutte le fattispecie criminose indicate dall'art. 25 rientrano nell'alveo dei reati-presupposto anche qualora i delitti siano stati commessi da incaricati di pubblico servizio o dai soggetti indicati

dall'art. 322-*bis* c.p., ossia: 1) dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) dai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) dalle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) dai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) da coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 6) dai giudici, dal procuratore, dai procuratori aggiunti, dai funzionari e dagli agenti della Corte penale internazionale, dalle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, dai membri ed dagli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Relativamente alle norme in esame la Corte di Cassazione (SSUU, sentenza n. 12228/2014) ha indicato i principi di diritto da osservare per individuare la linea di confine tra i diversi illeciti, evidenziando che:

1. la differenza tra il reato di concussione (art. 317 c.p.) e quello di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater* c.p.) riguarda i soggetti attivi e le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità. La concussione, infatti, consiste nell'abuso coattivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno *contra ius* che determina la soggezione psicologica del destinatario – ma non l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione - il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità. L'induzione indebita si realizza, invece, nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale;
2. i reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del

funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo pongano in essere. In tale ambito è inoltre opportuno segnalare, in ragione del suo carattere innovativo, l'introduzione della fattispecie inerente il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.). Pur non costituendo detto reato presupposto per la responsabilità degli enti ai sensi del decreto 231, si ritiene che esso assuma particolare rilevanza, in quanto le relative condotte illecite potrebbero avere un carattere di connessione e/o di contiguità rispetto a quelle corruttive, rilevanti nell'ottica del decreto 231.

#### **a) Art. 317 c.p. (Concussione)**

*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.*

Il delitto in oggetto è un reato proprio, procedibile d'ufficio la cui autorità giudiziaria competente è rappresentata dal Tribunale in composizione collegiale del luogo in cui si è consumato il delitto. Il dolo richiesto dalla norma è quello generico.

La legge anticorruzione 190/2012 ha eliminato il riferimento alle condotte induttive. Attualmente, quindi, il delitto di concussione può essere solo quello "per costrizione". La condotta precedentemente punita dall'art. 317 di concussione per induzione ha subito una *abrogatio sine abolitio*, posto che, attualmente, è punita dall'art. 319-*quater* c.p..

La versione attuale dell'art. 317 è frutto dell'intervento della L. 69/2015. La legge anticorruzione (190/2012), infatti, aveva eliminato il riferimento all'incaricato di pubblico servizio. Qualora la condotta di concussione per costrizione fosse ascrivibile all'incaricato di pubblico servizio, quindi, immediatamente dopo l'entrata in vigore della L. 190/12 (entrata in vigore, si ricorda, il 28 novembre 2012), poteva essere qualificata giuridicamente quale estorsione aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, c.p., con la conseguenza che la sanzione penale irrogabile era astrattamente superiore a quella prevista per il delitto di concussione.

Per il concusso (ossia la vittima del concussore, sia egli pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) non è prevista alcuna sanzione posto che, nei fatti di concussione, la sua volontà è

totalmente coartata dalla costrizione usata dal soggetto agente. E ciò a differenza di quanto accade per il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater*) o di corruzione propria o impropria o corruzione in atti giudiziari (artt. 318, 319, 319-*ter*) dove la volontà del soggetto “passivo” della condotta attiva o omissiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, conserva un qualche margine di scelta (seppur limitato) come avviene nelle ipotesi che prima erano previste dalla fattispecie di concussione per induzione e, oggi, dal reato di induzione indebita a dare o promettere utilità.

La costrizione implica l'impiego della sola violenza morale (minaccia esplicita o implicita di un male ingiusto che porta ad una lesione patrimoniale o non patrimoniale per la vittima) mentre è esclusa la violenza fisica che non potrà mai essere funzionalmente correlabile all'abuso di qualità o funzioni. Comunemente si ritiene che sia irrilevante la promessa effettuata dal concusso con riserva mentale (ossia senza la reale volontà di adempiervi) in quanto la riserva resterebbe confinata nella sfera interiore del soggetto passivo.

Nel reato in questione il concetto di “utilità” ha un significato molto ampio tale da ricomprendere utilità, di cui il soggetto riceve la promessa o la dazione, anche non suscettibile di valutazione economica (si pensi a una prestazione sessuale).

### **b) Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)**

*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

La corruzione (impropria) si può definire come accordo tra un pubblico funzionario e un privato in base al quale il primo accetta la dazione o la promessa di denaro o altra utilità dal secondo, per un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso non dovuto. L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa. Si tratta, anche in questo caso, di reato necessariamente plurisoggettivo o a concorso necessario. Ai sensi dell'art. 321 sono punibili sia il corruttore che il corrotto.

Anche il delitto in questione è un reato proprio, procedibile d'ufficio, la cui autorità giudiziaria competente è rappresentata dal Tribunale in composizione collegiale del luogo in cui si è consumato

il delitto. Il dolo richiesto dalla norma è generico.

Il reato di corruzione impropria (che si distingue dalla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, denominato anche come “corruzione propria”) ha subito, nel corso degli ultimi anni, numerose e rilevanti modifiche sotto il punto di vista sostanziale.

La legge anticorruzione ha, innanzitutto, eliminato il riferimento al compimento di un “atto” particolare intendendo estendere l'alveo della punibilità anche a quelle ipotesi in cui il compimento di un atto, in concreto, manchi ma, tuttavia, il soggetto agente si accordi per ottenere un *quid*, una retribuzione, in ragione dell'esercizio delle funzioni o dei poteri. In tale ultima accezione, quindi, rientrano anche condotte non precedentemente ricomprese, come ad esempio la c.d. “messa a libro paga” o “messa a disposizione retribuita” del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. La L. 69/2015 si è limitata ad aggravare di 6 mesi la pena nel suo massimo edittale.

E' da rilevare, inoltre, che dal 28 novembre 2012 (data di entrata in vigore dell'art. 318 c.p., così come modificato dalla L. 190/2012) è assolutamente irrilevante, sotto il profilo sanzionatorio, il fatto che la corruzione sia antecedente (ossia si consumi in un momento antecedente rispetto a quello in cui l'agente eserciti le sue funzioni o i suoi poteri) o susseguente (ossia si consumi in un momento successivo al quale l'agente eserciti le sue funzioni o i suoi poteri), posto che è venuta meno la distinzione sanzionatoria prevista dal secondo comma dell'art. 318 così come disciplinato dalla L. 86/90.

### **c) Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)**

*Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*

Si tratta di fattispecie analoga a quella prevista e punita dall'art. 318 con la differenza che, in questo caso, il pubblico funzionario non pone in essere un atto nel corretto esercizio delle sue funzioni, ma un atto contrario ai doveri dell'ufficio o, comunque, al fine di omettere o ritardare o dopo aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio accetta la dazione di denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Con riferimento al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio devono essere ricompresi sia

gli atti illegittimi o illeciti sia quegli atti che, pur formalmente posti in essere regolarmente, siano stati adottati dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione a interessi privati o, in ogni caso, estranei a quelli propri della PA.

Si richiama, anche in questo caso, quanto già detto a proposito della corruzione impropria antecedente o susseguente. Anche il delitto in questione è un reato proprio, procedibile d'ufficio, la cui autorità giudiziaria competente è rappresentata dal Tribunale in composizione collegiale del luogo in cui si è consumato il delitto. Occorre notare, però, che sebbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie non si faccia riferimento a un "esercizio delle funzioni o dei poteri" contrario ai doveri d'ufficio, ma al concetto di "atto" contrario ai doveri d'ufficio, quest'ultimo (atto d'ufficio) debba intendersi in un'accezione ampia, comprensiva di qualsiasi atto a vario titolo collegato all'ufficio ricoperto dall'intraneus.

#### **d) Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)**

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*

Tale fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata e allo *status* di colui che le esercita, ma ha una portata più ampia. Infatti, come precisato dalla Corte di Cassazione, costituisce "atto giudiziario" qualsiasi atto funzionale a un procedimento giudiziario, indipendentemente dalla qualifica soggettiva di chi lo realizza (Cass., SSUU, sent. n. 15208 del 25/2/2010).

Con la riforma del 2012 (190/2012) muta natura la previsione in oggetto: in luogo della circostanza aggravante ad effetto speciale viene creata un'ipotesi autonoma di delitto. Ciò ha rilevanti effetti nel senso che, attualmente, non potrà eliminarsi l'effetto aggravatore come conseguenza del procedimento di bilanciamento con circostanze attenuanti. Con la L. 69/2015 vengono innalzate le pene edittali.

Secondo una prima giurisprudenza non si sarebbe potuta configurare la corruzione in atti giudiziari susseguente posto che i fatti devono essere commessi in relazione ad un'attività giudiziaria ancora da compiersi. Tuttavia le SSUU hanno precisato che il testuale richiamo agli artt. 318 e 319 ricomprenda anche la forma susseguente (Cass. Pen., SSUU 15208/2010).

Tale reato, pur essendo un reato proprio, ha ampi margini di applicazione in considerazione del fatto che i soggetti chiamati a rendere testimonianza di fronte all'autorità giudiziaria penale, civile e amministrativa, sono considerati a tutti gli effetti come pubblici ufficiali.

### **e) Art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.*

L'articolo in esame, introdotto dalla L. 190/2012, come già sottolineato, ha espunto dal reato di concussione le ipotesi commesse mediante induzione. Il delitto in questione è un reato proprio, procedibile d'ufficio, la cui autorità giudiziaria competente è rappresentata dal Tribunale in composizione collegiale del luogo in cui si è consumato il delitto. La definizione di “induzione” in considerazione della sua atipicità e indeterminatezza finisce per rappresentare un'ipotesi residuale rispetto alla “costrizione” del 317. Perché si abbia costrizione è necessario che venga impiegata violenza o minaccia tale da escludere ogni margine di scelta (e quindi di volontarietà) all'azione del concusso che accetta di promettere o dare al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. Secondo la Cassazione la costrizione dell'art. 317 è ricompresa nell'ambito della “minaccia”, mentre l'art. 319-quater riguarda ogni altra prospettazione di un danno (Cass. 3093/2013). Di recente le Sezioni unite della Cassazione (sent. 12228/2014) hanno precisato che il criterio discrezionale tra il concetto di costrizione e quello di induzione deve essere ricercato nella dicotomia minaccia-non minaccia, che è l'altro lato della medaglia rispetto alla dicotomia costrizione-induzione, evincibile dal dato normativo. Ancora, secondo una recentissima sentenza, il delitto di cui all'art. 319-quater c.p. consiste nell'abuso induttivo posto in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, che, “con una condotta di persuasione, suggestione o pressione

morale, condizioni in modo più tenue che nel reato di concussione la libertà di autodeterminazione del privato, il quale, disponendo di ampi margini decisorii, accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, nella prospettiva di un tornaconto personale” (Cass. 1331/2016).

Nel reato in esame il margine di libertà di scelta che residua in capo al soggetto “vittima” (a differenza di quanto avviene nel 317) determina la sua punibilità, ai sensi dell’ultimo comma, per una pena della reclusione sino a tre anni.

#### **f) Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore)**

*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

In tutte le ipotesi di corruzione propria, impropria e in atti giudiziari, è punibile – con le stesse pene previste per il corrotto, anche il corruttore. Tale differenza sanzionatoria, rispetto all'art. 319-quater è dovuta al fatto che mentre nel 319-quater il soggetto passivo subisce, comunque, una limitazione della propria volontà a causa della condotta induttiva, nei reati di corruzione i soggetti coinvolti (corrotto e corruttore) si trovano a disporre della medesima “forza contrattuale”.

#### **g) Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)**

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

All'interno delle fattispecie descritte dalla norma in esame possono distinguersi due differenti figure di istigazione alla corruzione: una propria (primo comma) e una impropria (secondo comma).

Con riferimento alla prima ipotesi lo scopo della norma è quello di tutelare il corretto funzionamento della PA contro il pericolo di coloro che, facendo parte della PA, possano cedere alla “tentazione” di fare mercimonio di un'attività per la quale sono già remunerati dalla stessa PA.

Dall'altro si richiamano le condotte – comunque – non dovute nè che possono essere legittimamente poste in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Nella prima ipotesi è evidente il parallelo con la norma di cui all'art. 318 c.p., nel secondo con l'art. 319 c.p..

Nell'ottica di anticipare la soglia della rilevanza penale, per il reato di corruzione propria e impropria, il nostro Legislatore, con l'articolo in questione, ha creato, quindi, una disciplina derogatoria rispetto a quanto previsto dall'art. 115 c.p.. Ciò significa che, anche nell'ipotesi in cui l'istigazione alla corruzione non venga accolta, emergerà una responsabilità penale dell'istigatore (qualora l'istigazione non sia accolta). Il riferimento all'istigazione “non accolta” è comunemente riferita all'istigazione alla corruzione alla quale non segue, dall'altra parte, un rifiuto immediato. Un eventuale ritardo o titubanza potrebbe essere configurata quale tentata corruzione (propria o impropria).

#### **h) Art. 346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite)**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.*

***[Fattispecie non prevista dal d.lgs. 231/2001 ma che viene, presa in considerazione – come già visto a pag. 55 - in quanto le relative condotte illecite potrebbero avere un carattere di connessione o contiguità rispetto a quelle corruttive richiamate dal d.lgs. 231/01]***

La fattispecie in esame è stata introdotta dalla c.d. Legge Anticorruzione (art. 1, comma 75, lett. r), L. 6 novembre 2012, n. 190) al fine di ulteriormente tutelare il buon andamento, l'imparzialità ed il prestigio della pubblica amministrazione. La norma penale incriminatrice di cui all'art. 346-bis c.p. punisce un comportamento propedeutico alla commissione di una eventuale corruzione e non è, quindi, ipotizzabile quando sia già stato accertato un rapporto, partitario o alterato, fra il pubblico ufficiale ed il soggetto privato (Cass. pen., Sez. VI, 11.02.2013, n. 11808; Cass. pen., Sez. VI, 27.06.2013, n. 29789). Il delitto in esame rappresenta una forma speciale del reato di millantato credito (art. 346 c.p.): reato comune (il soggetto attivo può essere chiunque" ed è richiesto il dolo generico. In questo caso, però, la condotta del soggetto agente è finalizzata ad ottenere da parte del pubblico ufficiale (sulla base di una relazione realmente esistente e non meramente millantata) il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio ovvero l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio. Al riguardo si evidenzia come la clausola di sussidiarietà ("fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319-ter c.p.") distingue nettamente le ipotesi descritte proprio per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire solamente l'opera di mediazione e non sia, anche, destinato (nemmeno in parte) all'agente pubblico. La Cassazione, infatti, prevede che "il delitto di traffico di influenze, di cui all'art. 346 bis c.p., si differenzia, dal punto di vista strutturale, dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato all'agente pubblico" (Cass. pen., Sez. VI, 27.06.2013, n. 29789).

A differenza dal reato di cui al precedente art. 346 c.p., inoltre, la fattispecie in esame richiede che le relazioni con il pubblico ufficiale non siano meramente millantate ma debbano essere reali

(“relazioni esistenti”). Ulteriore differenza tra le fattispecie di cui agli artt. 346 e 346-*bis*, inoltre, vi è il fatto che solo per quest'ultima fattispecie è prevista la punibilità anche della “vittima della millanteria” in quanto, con la norma in questione, si sono volute reprimere tutte le condotte spesso prodromiche alla corruzione in senso stretto. Ultima differenza rispetto al reato di cui all'art. 346 c.p. è data, infine, dalla delimitazione della rilevanza della promessa o dazione non di qualunque utilità ma unicamente di “denaro” o “vantaggi di natura patrimoniale”. A tal proposito si evidenzia, inoltre, che vi è una perfetta equiparazione tra la condotta di mediazione e quella di effettiva remunerazione al “trafficante di influenze illecite”.

### **Considerazioni ulteriori**

Con riferimento ai reati in questione viene richiamata la distinzione tra Pubblico ufficiale e Incaricato di un pubblico servizio. In base alla nuova (L. 86/1990 e L. 181/1992) formulazione normativa della figura del Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) riveste tale figura chi eserciti una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, qualora l'esercizio di tale funzione sia: disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e sia; caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. La qualifica di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) può essere riconosciuta in capo a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. Si comprende, quindi, che l'elemento caratterizzante la figura del Pubblico ufficiale è rappresentato dall'esercizio di una funzione pubblica e non certo quello di godere di un rapporto di pubblico impiego.

La nozione legislativa, invece, dell'Incaricato di un pubblico servizio è dettata dall'art. 358 c.p. in base al quale gli incaricati di un pubblico servizio sono coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Con il concetto di pubblico servizio si fa riferimento nuovamente a un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi ma distinta e delimitata (in negativo) nella sua estensione: da un lato rispetto alla figura del pubblico ufficiale in quanto mancano sia i poteri di formazione e manifestazione della volontà della PA sia i poteri autoritativi o certificativi e, dall'altro; rispetto alla figura di chi, nella Pubblica amministrazione, svolga unicamente mansioni di ordine o presti un'opera meramente materiale.

La giurisprudenza di legittimità ha elaborato ed approfondito il concetto di profitto derivante

all'ente dai reati in oggetto. Con riferimento al reato di corruzione, ad esempio, si è stabilito che ove l'accordo corruttivo abbia ad oggetto l'alienazione ad un soggetto pubblico di un bene, il profitto del reato non è costituito dall'intero corrispettivo ma dalla plusvalenza che il privato ha realizzato, pattuendo illecitamente un corrispettivo superiore rispetto al normale valore di mercato. Si è stabilito, inoltre, che con riferimento al reato di corruzione propria antecedente – e strumentale all'aggiudicazione di un appalto – il profitto non si identifica con l'intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la PA.

### **Aree aziendali a rischio:**

Sono considerate a rischio le aree e unità del CRS4 che si occupano:

- della partecipazione a gare indette da soggetti pubblici;
- dall'espletamento di attività funzionalmente connesse con l'esercizio di compiti di natura pubblicistica in quanto correlate all'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio (nelle quali, in sostanza, taluno ricopre le funzioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio);
- di stipulare ed eseguire contratti aventi ad oggetto accordi di partnership con soggetti terzi per collaborazioni commerciali e, in genere, per l'intermediazione alla fornitura di beni o servizi alla PA;
- della stipula ed esecuzione di convenzioni con soggetti pubblici;
- della gestione degli occasionali rapporti con la pubblica amministrazione;
- dell'acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o garanzie concesse da enti pubblici;
- dei rapporti, a qualsiasi titolo, con autorità giudiziaria, con autorità indipendenti e di vigilanza, e, in genere, con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- della selezione e assunzione del personale;
- della gestione, in qualsiasi fase, delle prestazioni – a qualsiasi titolo fatte – a favore del CRS4 quali, ad esempio, le consulenze, le iniziative di sponsorizzazione, le manutenzioni o i servizi accessori eventualmente correlati alle forniture di beni;

- della gestione delle posizioni creditorie e del recupero delle stesse;
- della presentazione di istanze, a soggetti pubblici, al fine di ottenere il rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze e altri provvedimenti amministrativi relativi all'attività del CRS4.

### **Istruzioni operative**

Con riferimento specifico alle fattispecie in esame si ritiene che la stretta osservanza dei principi normativi in materia, del Codice Etico e dei documenti interni quali il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione; il Regolamento per il personale del CRS4; il Regolamento per l'affidamento, da parte del CRS4, di appalti per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; le Linee guida operative per l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; le indicazioni relative all'utilizzo del Fondo economale e il Regolamento per incarichi esterni di collaborazione autonoma, siano di per sé sufficienti al fine di ridurre il rischio medio-basso e prevenire le ipotesi delittuose descritte. Le aree aziendali di potenziale esposizione al rischio tenderanno, quindi, ad annoverare tutti gli ambiti di operatività contraddistinti da rapporti con soggetti pubblici.

A tale fine è anche previsto che:

- tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti che hanno come controparte la PA debbano essere gestiti e firmati esclusivamente dai soggetti a ciò deputati in base alle norme interne;
- i responsabili per l'attuazione della singola operazione individuano gli strumenti più adeguati per garantire la trasparenza, la documentabilità e la verificabilità dei rapporti tenuti con la PA.

### ***Area del fare***

Tutte le attività che siano in qualche modo riferibili alla gestione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti provenienti da un ente pubblico o dalla Comunità Europea, dalla fase iniziale sino a quella di rendicontazione ed archiviazione delle pratiche, deve conformarsi alle leggi vigenti, al Codice etico del CRS4 e ai principi comportamentali riportati nel Modello organizzativo e negli altri protocolli del CRS4.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla chiarezza, trasparenza – anche nel rispetto delle norme in tema di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale, tra cui il d.lgs. 33/2013 – alla correttezza e alla tracciabilità di ogni accordo o richiesta rivolta alla PA. In tal modo sarà possibile verificare, in ogni fase della gestione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti per il soddisfacimento di particolari finalità indicate dal soggetto pubblico sarà conforme alle norme vigenti.

Per tutto quanto concerna la partecipazione del CRS4 a procedure di erogazione di finanziamenti pubblici dovranno essere resi tracciabili: la richiesta del finanziamento; l'esito della procedura; il rendiconto delle somme ottenute e del loro impiego; l'indicazione del conto corrente sul quale le somme vengono incamerate e ogni movimento comprensivo anche delle causali; gli eventuali collaboratori esterni coinvolti nella procedura con indicazione del procedimento di individuazione del collaboratore e dei criteri impiegati per la sua scelta, del tipo di incarico, delle deleghe e delle procure eventualmente conferite e del corrispettivo riconosciuto.

Ogni documento, anche preparatorio, relativo a contatti con la PA dovrà essere conservato, ivi comprese, per quanto riguarda le comunicazioni mediante posta elettronica certificata, le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna.

Tutti i compensi riconosciuti a consulenti, fornitori o collaboratori in genere vengono definiti e giustificati sia in relazione alle attività da compiere che ai compensi di mercato per l'espletamento delle medesime attività.

Tutti i pagamenti destinati a consulenti, fornitori o collaboratori in genere, devono essere disposti previa verifica del corretto adempimento al mandato volta per volta conferito. Dei vari pagamenti, come detto, viene tenuta traccia sia della causale specifica sia dei fondi e delle risorse specificamente utilizzate.

Ogni bene o servizio corrisposto o prestato a favore del CRS4 che non preveda, un corrispettivo in denaro, va monitorato, tracciato e documentato. E ciò anche al fine di verificare la congruità del tipo di prestazione con le attività svolte dal CRS4 o dal suo Personale.

Tutte le somme o utilità ricevute da una Pubblica Amministrazione sono, in ogni caso, soggette a puntuale rendicontazione e non possono essere distratte – neppure momentaneamente – dal soddisfacimento delle finalità per le quali sono state incamerate.

Qualora, unitamente al CRS4, partecipino a procedure ad evidenza pubblica anche altri soggetti si

prevede, al fine di evitare la propagazione di responsabilità al CRS4 a fronte di un illecito corruttivo commesso dall'esponente di uno di questi ultimi soggetti, si prevede che il CRS4 effettui adeguate verifiche preventive sui potenziali partner e che proponesse l'adozione – oltre che del proprio codice etico/codice di comportamento, anche di un accordo specifico in cui siano richiamate le norme previste dal codice etico e vengano specificate, con riferimento al caso di specie, le misure necessarie a prevenire ipotesi corruttive.

### ***Area del non-fare***

E' fatto, espresso divieto ai Destinatari del Modello organizzativo di:

- influire in alcun modo – sia pure indirettamente – sull'attività decisionale del pubblico ufficiale in merito alla concessione di benefici o vantaggi di qualunque tipo;
- ricevere denaro o altre utilità o accettarne la promessa, unitamente a un pubblico ufficiale, sia quando il denaro o altra utilità sia dato o promesso per l'esercizio della funzione o per aver esercitato la funzione ma anche quando la dazione o la promessa riguardi il ritardare o l'omettere o distorcere a fini privati la funzione del pubblico ufficiale;
- indurre taluno, unitamente a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, a dare o promettere a sé o a terzi, denaro o altra utilità;
- promettere o offrire a pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi – o a loro parenti – denaro, beni, doni, o altre utilità diverse da quelle di infimo valore, per l'esercizio della sua funzione;
- promettere o offrire a soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione – o a loro parenti – opportunità di collaborazione, di lavoro o altro tipo di utilità che possano recare ad essi un vantaggio personale.

### **Il sistema delle deleghe e delle procure**

Con il termine “delega” si fa riferimento a quell'atto interno con il quale si attribuiscono specifici incarichi e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, mentre con il termine “procura” si fa riferimento a quel negozio giuridico unilaterale recettizio con il quale l'Ente (rappresentato) conferisce un potere ad un altro soggetto (rappresentante) di agire in nome e per

conto dell'Ente stesso. Il sistema delle deleghe e delle procure consente all'Ente di fluidificare la propria attività ma anche di poter verificare, in ogni fase, e in relazione ad ogni singolo aspetto dell'attività dell'Ente, il soggetto preposto a tale attività e di esercitare, così, un controllo più incisivo.

Affinché un soggetto possa intrattenere rapporti con una Pubblica Amministrazione per conto del CRS4 è necessario che vi sia un'apposita delega scritta in tal senso. La delega non potrà essere generica ed indeterminata o conferita ad un soggetto che non sia dotato della necessaria competenza ed esperienza per adempiere correttamente al mandato ricevuto. La delega o la procura, infatti, dovrà indicare partitamente i compiti delegati; i confini e i limiti dei poteri del delegato; il soggetto al quale il delegato debba rispondere gerarchicamente della propria attività; i poteri di spesa eventualmente conferiti e le modalità dettagliate affinché i pagamenti disposti non violino le norme di legge o di regolamento. L'atto di procura dovrà, inoltre, disciplinare – per iscritto – l'ambito dei poteri di rappresentanza conferiti e i suoi limiti; i casi di decadenza dei poteri di procuratore.

Le deleghe o le procure conterranno, al loro interno, un esplicito richiamo all'obbligo di osservare scrupolosamente le norme aziendali interne, oltreché i principi comportamentali trasfusi nel Codice Etico e nel Modello organizzativo.

Conferimento, modifica, aggiornamento, gestione e revoca delle procure e delle deleghe sono sottoposte all'approvazione dell'ufficio legale del CRS4. La predisposizione, la modifica e la revoca di deleghe e procure viene tempestivamente comunicata all'OdV e sono tenute a sua disposizione.

## **Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

L'apprestamento di un efficiente e tempestivo sistema informativo è imprescindibile affinché l'Ente possa conoscere in anticipo e contrastare adeguatamente le situazioni di rischio che potrebbero comportare un grave nocimento alla propria attività a seguito di un coinvolgimento ex d.lgs. 231/01 in un reato-presupposto. Per questo motivo è essenziale offrire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione e ogni strumento utile per monitorare e verificare l'efficace attuazione del modello organizzativo. Tutti i destinatari del Modello organizzativo devono comunicare al OdV – di persona o a mezzo email odv @ crs4.it - ogni situazione di rischio dalla quale possa generarsi un pregiudizio per l'Ente o che possa, comunque, essere rilevante ai sensi del presente modello organizzativo.

Con riferimento ai flussi informativi, all'OdV viene messo a disposizione, a mezzo di posta elettronica, ogni documento di cui l'Ente debba tenere traccia, nei rapporti con la PA, e – a titolo esemplificativo – ogni documento: a) relativo a qualsiasi fase contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici mediante affidamento diretto, trattativa privata o evidenza pubblica; b) relativo a istanze o richieste tese all'ottenimento di qualsiasi provvedimento amministrativo funzionale all'esercizio dell'attività del CRS4; c) relativo a controlli, verifiche, ispezioni, richieste di chiarimento, ordini di esibizione – e, in genere, ad ogni attività a queste assimilabili – esercitate dalla PA nei confronti del CRS4; d) relativo a procedimenti amministrativi di accertamento o sanzionatori-amministrativi nei confronti dell'ente.

In ogni caso, tutti coloro che svolgano una funzione di controllo o di supervisione dei procedimenti tesi ad ottenere un finanziamento pubblico sono obbligati a riferire all'OdV di eventuali situazioni anomale o irregolari.

## **V. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)**

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà ;*
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.*

### **a) Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)**

*E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:*

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

**b) Art. 454 c.p. (Alterazione di monete)**

*Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.*

**c) Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)**

*Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.*

**d) Art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)**

*Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*

**e) Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)**

*Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto,*

*detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.*

*Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.*

**f) Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)**

*Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.*

**g) Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)**

*Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.*

*La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.*

**h) Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)**

*Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.*

*Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.*

**i) Art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali)**

*Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

*Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

**l) Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)**

*Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

*Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

**Istruzioni operative**

Le presenti istruzioni operative sono rese con riferimento sia all'art. 25-bis sia all'art. 25-bis.1.

Anche con riferimento ai reati indicati dalle norme testé citate, considerato il basso-irrilevante profilo di rischio connesso alla possibilità di commissione delle predette fattispecie di reato a vantaggio o nell'interesse del CRS4, non si ravvisa la necessità di apprestare ulteriori e particolari cautele rispetto agli obblighi contenuti nel Codice Etico.

Con riferimento, invece, alle fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 – riformulati nel codice penale e aggiunti nell'art. 25-bis dalla L. 99/2009 – occorre svolgere ulteriori chiarimenti. La norma di cui all'art. 473 c.p. fa riferimento ai concetti di marchi e brevetti, segni distintivi di prodotti industriali. In particolare i marchi sono i segni distintivi di merci e prodotti riferibili ad una particolare impresa mentre i brevetti sono delle attestazioni – con validità limitata nello spazio e nel tempo – attraverso le quali si concede ad una determinata impresa il diritto all'uso esclusivo di una scoperta o invenzione suscettibili di applicazione industriale.

L'art. 473 c.p., quindi, si configura quando sopra i suddetti segni distintivi vengono poste in essere le attività di contraffazione o alterazione, dovendosi intendere con il primo termine una qualsiasi attività “emulativa” del marchio o brevetto altrui e, con il secondo termine, un'attività di modifica esteriore o sostanziale. Il reato in questione è configurabile unicamente nel caso in cui sia “possibile conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale”. In tal senso, per la configurabilità del reato non è sufficiente il mero deposito della domanda tesa ad ottenere il riconoscimento del marchio o del brevetto ma è necessario che sia stato effettivamente conseguito e – quindi – che sia stato pubblicato tale conseguimento. La fattispecie di cui all'art. 473 c.p. si caratterizza per richiedere un dolo generico consistente non unicamente nella rappresentazione e volizione della condotta ma anche nella consapevolezza che il marchio o il brevetto siano stati conseguiti dai rispettivi titolari.

Con l'art. 474 c.p., invece, si sanzionano le condotte di chiunque introduca nel territoriale dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati. La fattispecie in esame può realizzarsi unicamente nel caso in cui non si sia concorso nei reati di cui all'art. 473 c.p. e, quindi, si pone in rapporto di sussidiarietà con le fattispecie descritte nell'articolo precedente. Il secondo comma, invece, prevede una fattispecie in base alla quale viene punito chiunque detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui si è detto. A differenza della norma penale incriminatrice di cui all'art. 473 c.p., l'articolo in esame richiede, per la sua configurabilità, la presenza di un dolo specifico, in quanto oltre alla coscienza e volontà di realizzare le condotte incriminate occorre che si agisca con la finalità del perseguimento di un profitto.

### ***Area del fare***

Nel caso in cui il CRS4 debba svolgere attività che potrebbero entrare in contrasto e, quindi, violare, diritti di proprietà industriale spettanti a terzi (tra cui l'utilizzazione di tecnologie coperte da brevetto già depositato), occorre svolgere una previa verifica su precedenti brevetti e marchi registrati a nome di terzi. Si prevede, quindi, di apprestare specifiche ricerche all'atto della registrazione, creazione o modificazione di eventuali marchi, segni distintivi, invenzioni, modelli industriali o ornamentali, finalizzate a verificare l'eventuale esistenza di diritti di privativa o di esclusiva in capo a terzi.

A tal fine si prevede l'inserimento, nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale, di specifiche clausole con cui la controparte attesti: di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; che la cessione a qualsiasi titolo al CRS4 di questi diritti non violi alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi; e l'impegno della controparte a manlevare e tenere indenne il CRS4, e i suoi aventi causa, da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tali dichiarazioni.

### ***Area del non-fare***

E' fatto, espresso divieto ai Destinatari del Modello organizzativo di:

- utilizzare segreti aziendali altrui o adottare condotte abusive finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di eventualmente concorrenti con il CRS4;
- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società o comunque atti di concorrenza sleale;
- contraffare, alterare, riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi o semplicemente utilizzare abusivamente marchi, segni distintivi, modelli di utilità o disegni industriali relativi a prodotti, servizi o processi industriali con riferimento ai quali vi sia la possibilità di conoscere l'esistenza di titoli di esclusiva o privativa industriale o intellettuale;
- progettare, realizzare, detenere, consegnare o altrimenti diffondere in qualsiasi modalità

beni, servizi o prodotti che usurpino o alterino titoli di proprietà industriale o intellettuale altrui potendosene conoscere, con la diligenza richiamata dal Codice Etico, la esistenza;

- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere o mettere comunque in circolazione prodotti o servizi con marchi o altri segni distintivi altrui o che siano contraffatti o alterati;
- adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- detenere o installare programmi informatici destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata;
- vendere, cedere o comunque consegnare un prodotto o un servizio difforme rispetto a quanto concordato contrattualmente ovvero in modo tale da trarre in inganno l'acquirente per quanto riguarda origine, specifiche o altre caratteristiche del prodotto o del servizio.

## **Il sistema delle deleghe e delle procure**

Con il termine “delega” si fa riferimento a quell'atto interno con il quale si attribuiscono specifici incarichi e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, mentre con il termine “procura” si fa riferimento a quel negozio giuridico unilaterale recettizio con il quale l'Ente (rappresentato) conferisce un potere ad un altro soggetto (rappresentante) di agire in nome e per conto dell'Ente stesso. Il sistema delle deleghe e delle procure consente all'Ente di fluidificare la propria attività ma anche di poter verificare, in ogni fase, e in relazione ad ogni singolo aspetto dell'attività dell'Ente, il soggetto preposto a tale attività e di esercitare, così, un controllo più incisivo.

Le deleghe o le procure conterranno, al loro interno, un esplicito richiamo all'obbligo di osservare scrupolosamente le norme aziendali interne, oltretché i principi comportamentali trasfusi nel Codice Etico e nel Modello organizzativo.

Conferimento, modifica, aggiornamento, gestione e revoca delle procure e delle deleghe sono sottoposte all'approvazione dell'ufficio legale del CRS4. La predisposizione, la modifica e la revoca di deleghe e procure viene tempestivamente comunicata all'OdV e sono tenute a sua disposizione.

## **Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

L'apprestamento di un efficiente e tempestivo sistema informativo è imprescindibile affinché l'Ente possa conoscere in anticipo e contrastare adeguatamente le situazioni di rischio che potrebbero comportare un grave nocimento alla propria attività a seguito di un coinvolgimento ex d.lgs. 231/01 in un reato-presupposto. Per questo motivo è essenziale offrire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione e ogni strumento utile per monitorare e verificare l'efficace attuazione del modello organizzativo. Tutti i destinatari del Modello organizzativo devono comunicare anche via email (odv @ crs4.it) al OdV ogni situazione di rischio dal quale possa generarsi un pregiudizio per l'Ente o che possa, comunque, essere rilevante ai sensi del presente modello organizzativo.

## VI. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)

1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

La previsione dell'articolo in esame è stata introdotta nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 15 della L. 99/2009.

### a) Art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)

*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

La fattispecie delittuosa in esame, pur di non frequente configurabilità, tutela il normale esercizio dell'attività industriale. Con riferimento al concetto di “violenza sulle cose” si intende l'uso di una qualsiasi forza fisica in base alla quale la *res* oggetto della violenza subisca una qualche modificazione, alterazione o trasformazione. Per “mezzo fraudolento”, invece si fa riferimento a quelle attività che possono essere assimilate a quelle già descritte in occasione dell'analisi degli artifici o raggiri di cui all'art. 640 c.p..

### b) Art. 513-bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)

*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o*

*in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

La norma in esame, con il riferimento agli atti di concorrenza con violenza o minaccia vuole reprimere il fenomeno tipico delle organizzazioni mafiose che si avvalgano di tali mezzi illeciti per influenzare il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai privati. Il reato in esame, tuttavia, può concorrere con quello di associazione di stampo mafioso.

### **c) Art. 514 c.p. (Frodi contro le industrie nazionali)**

*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

Il reato in esame – a differenza di quanto previsto dagli artt. 473 e 474 c.p. - richiede che si verifichi il “nocumento all'industria nazionale” che è configurabile in tutti quei casi in cui si possa ravvisare un pregiudizio all'industria in genere.

### **d) Art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)**

*Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*

*Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.*

La norma in esame ha come oggetto di tutela la funzione statale di garantire il normale e onesto svolgimento del commercio che si ritiene pregiudicato nell'ipotesi in cui si ingeneri, attraverso le attività descritte, la possibilità dell'insorgere di una situazione di incertezza nei rapporti commerciali. La norma, infatti, non prevede alcun riferimento ad un eventuale consenso

dell'acquirente a ricevere, comunque la cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità. Secondo la giurisprudenza, infatti, la volontà successiva dell'acquirente non assume, in concreto (per quanto riguarda l'eventuale perfezionamento del reato), alcuna importanza in quanto il reato sarebbe già perfezionato in un momento antecedente rispetto a quello in cui l'acquirente esprime la sua volontà di ricevere comunque il bene difforme rispetto a quanto in precedenza pattuito.

Il reato in esame si consuma, infatti, al momento della consegna della merce difforme all'acquirente senza che l'accettazione da parte dell'acquirente assuma rilievo. Il dolo richiesto è quello generico consistente nella coscienza e volontà di consegnare un bene diverso per specie, origine, provenienza, qualità o quantità da quella pattuita senza che sia necessario l'approntamento di attività ulteriori tese a dissimulare la difformità del bene consegnato rispetto a quello pattuito.

#### **e) Art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.*

La fattispecie in oggetto è analoga a quella prevista dall'art. 515 c.p. e, anche in questo caso, oggetto giuridico tutelato è la buona fede negli scambi commerciali. Si prescinde, infatti, dalla possibilità che le sostanze alimentari “non genuine” - ossia adulterate o contraffatte – siano anche nocive per la pubblica incolumità.

#### **f) Art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)**

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.*

Il presente reato si pone in un rapporto di sussidiarietà rispetto alla norma penale incriminatrice di cui all'art. 474 c.p. ed il bene tutelato, anche in questo caso, è quello alla correttezza negli scambi commerciali. Il presupposto necessario per la realizzazione di tale reato è che il prodotto sia caratterizzato da nomi o marchi tesi a distinguerlo da altri della stessa specie. Il delitto si configura

quando l'acquirente è tratto in inganno sull'origine, provenienza o qualità di un opera o di un prodotto a causa dell'utilizzazione indebita di nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri.

**g) Art. 517-ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)**

*Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

**h) Art. 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)**

*Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state*

*osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.*

## **Istruzioni operative**

Le presenti istruzioni operative sono rese con riferimento sia all'art. 25-*bis* sia all'art. 25-*bis*.1. Si vedano, pertanto, le istruzioni operative di cui all'art. 25-*bis*.

### ***Area del fare***

Con riguardo alla fattispecie previste nell'art. 25-bis.1 del d.lgs. 231/2001 il rischio di verifica è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale e dell'apparato organizzativo e di controllo del CRS4 nonché degli strumenti di controllo dell'acquisto di beni o servizi. Nel caso in cui il CRS4 debba svolgere attività che potrebbero entrare in contrasto e, quindi, violare, diritti di proprietà industriale spettanti a terzi (tra cui l'utilizzazione di tecnologie coperte da brevetto già depositato), occorre svolgere una previa verifica su precedenti brevetti e marchi registrati a nome di terzi. Si prevede, quindi, di apprestare specifiche ricerche all'atto della registrazione, creazione o modificazione di eventuali marchi, segni distintivi, invenzioni, modelli industriali o ornamentali, finalizzate a verificare l'eventuale esistenza di diritti di privativa o di esclusiva in capo a terzi.

A tal fine si prevede l'inserimento, nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale, di specifiche clausole con cui la controparte attesti: di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; che la cessione a qualsiasi titolo al CRS4 di questi diritti non violi alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi; e l'impegno della controparte a manlevare e tenere indenne il CRS4, e i suoi aventi causa, da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tali dichiarazioni.

### ***Area del non-fare***

E' fatto, espresso divieto ai Destinatari del Modello organizzativo di:

- utilizzare segreti aziendali altrui o adottare condotte abusive finalizzate ad intralciare il

normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di eventualmente concorrenti con il CRS4;

- porre in essere atti fraudolenti idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per le imprese concorrenti alla società o comunque atti di concorrenza sleale;
- contraffare, alterare, riprodurre abusivamente, imitare, manomettere marchi o semplicemente utilizzare abusivamente marchi, segni distintivi, modelli di utilità o disegni industriali relativi a prodotti, servizi o processi industriali con riferimento ai quali vi sia la possibilità di conoscere l'esistenza di titoli di esclusiva o privativa industriale o intellettuale;
- progettare, realizzare, detenere, consegnare o altrimenti diffondere in qualsiasi modalità beni, servizi o prodotti che usurpino o alterino titoli di proprietà industriale o intellettuale altrui potendosi conoscere, con la diligenza richiamata dal Codice Etico, la esistenza;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere o mettere comunque in circolazione prodotti o servizi con marchi o altri segni distintivi altrui o che siano contraffatti o alterati;
- adoperare violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio;
- vendere, cedere o comunque consegnare un prodotto o un servizio difforme rispetto a quanto concordato contrattualmente ovvero in modo tale da trarre in inganno l'acquirente per quanto riguarda origine, specifiche o altre caratteristiche del prodotto o del servizio.

## **Il sistema delle deleghe e delle procure**

Con il termine “delega” si fa riferimento a quell'atto interno con il quale si attribuiscono specifici incarichi e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, mentre con il termine “procura” si fa riferimento a quel negozio giuridico unilaterale recettizio con il quale l'Ente (rappresentato) conferisce un potere ad un altro soggetto (rappresentante) di agire in nome e per conto dell'Ente stesso. Il sistema delle deleghe e delle procure consente all'Ente di fluidificare la propria attività ma anche di poter verificare, in ogni fase, e in relazione ad ogni singolo aspetto dell'attività dell'Ente, il soggetto preposto a tale attività e di esercitare, così, un controllo più incisivo.

Le deleghe o le procure conterranno, al loro interno, un esplicito richiamo all'obbligo di osservare scrupolosamente le norme aziendali interne, oltreché i principi comportamentali trasfusi nel Codice Etico e nel Modello organizzativo.

Conferimento, modifica, aggiornamento, gestione e revoca delle procure e delle deleghe sono sottoposte all'approvazione dell'ufficio legale del CRS4. La predisposizione, la modifica e la revoca di deleghe e procure viene tempestivamente comunicata all'OdV e sono tenute a sua disposizione.

### **Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

L'apprestamento di un efficiente e tempestivo sistema informativo è imprescindibile affinché l'Ente possa conoscere in anticipo e contrastare adeguatamente le situazioni di rischio che potrebbero comportare un grave nocimento alla propria attività a seguito di un coinvolgimento ex d.lgs. 231/01 in un reato-presupposto. Per questo motivo è essenziale offrire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione e ogni strumento utile per monitorare e verificare l'efficace attuazione del modello organizzativo. Tutti i destinatari del Modello organizzativo devono comunicare - personalmente o via email (odv @ crs4.it) - all'OdV ogni situazione di rischio dal quale possa generarsi un pregiudizio per l'Ente o che possa, comunque, essere rilevante ai sensi del presente modello organizzativo.

## VII. Reati societari (art. 25-ter)

*1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*

*a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*

*b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*

*c) [Lettera abrogata dall'art. 12 della L. 69/2015];*

*d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*

*e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;*

*f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*

*g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*

*h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

*i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

*l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

*m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*

*n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

*o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*

*p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*

*q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*

*r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*

*s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*

*s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

*3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

Per quanto riguarda il profilo strettamente sanzionatorio, inoltre, è importante sottolineare che la legge di riforma del risparmio (L. 262/2005) ha realizzato un inasprimento generalizzato delle pene pecuniarie applicabili agli enti per la commissione di reati societari, raddoppiandone i relativi

importi. L'art. 39, co. 5, della legge 262/2005 dispone, infatti, che *“le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono raddoppiate”*.

Il presente articolo è stato modificato dalla L. 69/2015<sup>3</sup> e dal D.Lgs.15 marzo 2017, n. 38.

#### **a) Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)<sup>4</sup>**

*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22474 del 27 maggio 2016 hanno stabilito il seguente principio di diritto: *“sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”*. Ciò significa che, la modifica con cui la L. 69/2015 ha eliminato, nell'articolo 2621 c.c., l'inciso *“ancorché oggetto di*

<sup>3</sup> La prima parte prevedeva: *“In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*
- c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;”*

<sup>4</sup> Articolo modificato dall'art. 9 della L. 69/2015

*valutazioni*”, non ha determinato alcun effetto parzialmente abrogativo della fattispecie giacché anche in tema di false comunicazioni sociali il falso valutativo mantiene tuttora rilievo penale. Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. Occorre considerare, inoltre, che il reato in questione richiede il dolo intenzionale.

#### **a-bis) Art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità)\***

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

\* Articolo introdotto dall'art. 10, comma 1, della L. 69/2015.

#### **a-ter) Art. 2621-ter c.c. (Non punibilità per particolare tenuità)\***

*Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.*

\* Articolo introdotto dall'art. 10, comma 1, della L. 69/2015.

#### **b) Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori)\***

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione*

*europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

*Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Articolo così modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 69/2015.

I due reati precedenti sono reati propri che possono, cioè essere commessi dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori (nonché da soggetti diversi in concorso ai sensi dell'art. 110 c.p.), mediante l'esposizione, nei bilanci, nelle relazioni o in ogni altra comunicazione sociale prevista per legge, diretta ai soci o al pubblico, di fatti non rispondenti al vero – anche qualora si concretizzino in valutazioni – sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società con lo scopo di ingannare gli stessi soci o il pubblico. Le fattispecie in esame possono essere poste in essere non solo con **notizie non veritiere** ma anche mediante l'**omissione dell'esposizione delle notizie dovute**. Le condotte summenzionate devono essere tese a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Per la configurabilità del reato è previsto che la condotta del soggetto agente sia rivolta a

conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

Con riferimento specifico alla fattispecie di cui all'art. 2622 c.c., inoltre, si prevede quale ulteriore elemento della fattispecie il danno patrimoniale cagionato a soci o creditori.

**c) Art. 2623 c.c. (Falso in prospetto)\* [articolo abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262]**

*[Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.*

*Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni].*

Con la L. 262/2005 il legislatore ha abrogato l'art. 2623 c.c. che puniva i fatti in esso previsti ed è attualmente prevista dall'art. 173-bis T.U.F., riportando che riporta il reato di falso in prospetto nell'alveo dei reati finanziari. Tale modifica normativa non è di poco conto se si considera che a tale “spostamento sistematico” della norma in esame non è corrisposto una conseguente modifica del d.lgs. 231/2001. Ciò induce, da subito, gli interpreti a ritenere che la responsabilità per il reato di falso in prospetto sia stata espunta dalla “rosa” dei reati-presupposto dell'art. 25-ter. In effetti, anche considerando il testo di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 (che estende l'applicabilità del principio di legalità anche alle ipotesi di responsabilità dell'ente derivante da reato), si può correttamente ritenere che la nuova fattispecie di cui all'art. 173-bis del Testo Unico Finanziario non sia applicabile o interpretabile nel senso di ritenerlo comunque ricompreso nell'alveo dei reati-presupposto. Al riguardo si veda anche la sent. Cass. Pen. SSUU richiamata nel commento all'articolo successivo.

**d) Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)\* [articolo abrogato dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39]**

*[I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.*

*Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni]*

Riprendendo le considerazioni già svolte in relazione all'abrogato reato di cui all'art. 2622 c.c., è bene evidenziare che anche l'art. 2624 c.c. abrogato nel 2010 e confluito nell'art. 174-bis del Testo Unico Finanziario non comporta l'automatica estensibilità della nuova norma alle ipotesi in precedenza disciplinate dall'art. 2624 c.c..

Le Sezioni Unite della Suprema corte, infatti, con la sentenza n. 34476 del 22 settembre 2011 hanno chiaramente dettato il seguente principio di diritto: «*Il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nell'abrogare e riformulare il contenuto precettivo dell'art. 174-bis T.U.F. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), non ha influenzato in alcun modo la disciplina propria della responsabilità amministrativa da reato dettata dal d.lgs. n. 231 del 2001, art. 25-ter, poiché le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo e non possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità*».

**e) Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)**

*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si*

*procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

Il primo comma dell'art. 2625 c.c. non prevedendo un reato ma esclusivamente un illecito amministrativo che può essere commesso solo dagli amministratori impedendo le funzioni di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali, non rappresenta una possibile fonte di responsabilità dell'ente.

Diversa l'ipotesi in cui dalla medesima condotta degli amministratori che impediscono le funzioni di controllo attribuite a soci e a organi sociali, derivi un danno ai soci. E' importante osservare come solitamente le condotte punite dall'articolo in questione consistano nell'occultamento della documentazione da parte degli amministratori o la semplice predisposizione di ostacoli o artifici tesi a limitare, rallentare o procurare impedimenti ai summenzionati controlli. Con riferimento del "danno ai soci" occorre osservare che il danno in questione possa incidere anche sulla reputazione dell'ente determinando, la contestazione agli amministratori della condotta in esame, delle ricadute di immagine della società.

#### **f) Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)**

*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

#### **g) Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)**

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per*

*l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

#### **h) Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)**

*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

#### **i) Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)**

*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

#### **l) Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)**

*L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

**m) Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)**

*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

**n) Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)**

*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato .*

**o) Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,*

*e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

**p) Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)**

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

**q) Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)**

*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

**r) Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti*

*alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

### **Aree aziendali a rischio:**

Con riguardo alla fattispecie previste nell'art. 25-ter il rischio di verifica è considerato medio-basso alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale e dell'apparato organizzativo e di controllo del CRS4 nonché degli altri strumenti e funzioni di controllo sulle attività del CRS4.

Sono considerate aree a rischio:

- Funzioni e aree aziendali destinate alla predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste per legge e che siano dirette ai soci o al pubblico;
- Funzioni e aree aziendali addette al compimento di operazioni su strumenti finanziari non quotati;
- Aree interessate alla gestione dei rapporti e alla gestione delle comunicazioni e delle informative con soci, collegio sindacale, società di revisione e autorità di vigilanza.
- Aree interessate dalle operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- Ambito di comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee;
- Ambito relativo alla gestione delle informazioni e della diffusione delle notizie su strumenti finanziari non quotati.

### ***Area del fare***

Tutte le attività coinvolte dall'applicazione delle norme di cui agli artt. 25-ter e 25-sexies devono conformarsi alle leggi vigenti, al Codice etico del CRS4 e ai principi comportamentali riportati nel

Modello organizzativo e negli altri protocolli del CRS4. In particolare è fatta prescrizione di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera, completa, chiara e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento relative all'attività di predisposizione dei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio al fine di garantire ai destinatari del prospetto medesimo dati, informazioni o notizie veritiere, corrette e complete;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, nelle comunicazioni e nell'adempimento degli altri oneri informativi nei confronti dei Sindaci, della Società di revisione e di tutti gli altri Organismi e Autorità al fine di garantire agli stessi dati, informazioni o notizie veritiere, corrette e complete.

L'obbligo del rispetto delle norme in esame e delle procedure aziendali dirette alla corretta formazione del bilancio e alla regolarità delle comunicazioni sociali comporta: la necessità di offrire la massima collaborazione al fine di predisporre e eseguire correttamente, e nel rispetto della piena trasparenza, tutte le relative attività, ivi comprese quelle informative; garantire il corretto svolgimento di tutte le attività di controllo interno e sulla libera manifestazione della volontà dell'assemblea; garantire la libera assunzione di decisioni.

### ***Area del non-fare***

E' fatto espresso divieto ai Destinatari del Modello organizzativo di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o in altre

comunicazioni sociali (nonché nella contabilità separata), dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- omettere dati, informazioni e documenti previsti per legge in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, anche ai fini della contabilità separata;
- porre in essere comportamenti che impediscano (mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti) lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e del Collegio Sindacale;
- non restituire i conferimenti dei soci o liberare questi ultimi dall'obbligo di eseguirli, salvo che tale attività sia resa possibile da una regolare riduzione del capitale;
- non ripartire utili non conseguiti o soggetti a riserva di legge;
- non eseguire alcuna operazione sul capitale sociale o sull'assetto societario che determini un danno economico ai creditori;
- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni di cui si sia venuti a conoscenza in conseguenza della propria "posizione privilegiata" di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo del CRS4, della partecipazione al capitale del CRS4, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio;
- comunicare le stesse informazioni privilegiate ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandare o indurre terze persone ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni, sfruttando le informazioni privilegiate di cui si sia in possesso;
- diffondere in qualsiasi modo notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

## **Il sistema delle deleghe e delle procure**

Con il termine “delega” si fa riferimento a quell'atto interno con il quale si attribuiscono specifici incarichi e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, mentre con il termine “procura” si fa riferimento a quel negozio giuridico unilaterale recettizio con il quale l'Ente (rappresentato) conferisce un potere ad un altro soggetto (rappresentante) di agire in nome e per conto dell'Ente stesso. Il sistema delle deleghe e delle procure consente all'Ente di fluidificare la propria attività ma anche di poter verificare, in ogni fase, e in relazione ad ogni singolo aspetto dell'attività dell'Ente, il soggetto preposto a tale attività e di esercitare, così, un controllo più incisivo.

Le deleghe o le procure conterranno, al loro interno, un esplicito richiamo all'obbligo di osservare scrupolosamente le norme aziendali interne, oltreché i principi comportamentali trasfusi nel Codice Etico e nel Modello organizzativo.

Conferimento, modifica, aggiornamento, gestione e revoca delle procure e delle deleghe sono sottoposte all'approvazione dell'ufficio legale del CRS4. La predisposizione, la modifica e la revoca di deleghe e procure viene tempestivamente comunicata all'OdV e sono tenute a sua disposizione.

## **Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Tutti i destinatari del Modello organizzativo devono comunicare all'OdV ogni situazione di rischio dal quale possa generarsi un pregiudizio per l'Ente o che possa, comunque, essere rilevante ai sensi del presente modello organizzativo. In particolare si prevede, fatti salvi gli altri obblighi di informativa ai superiori gerarchici, tutti i Destinatari siano tenuti a comunicare il manifestarsi di eventi legati o riconducibili ad eventuali attività ricomprese nell'alveo dei reati-presupposto qui partitamente esaminati, e in particolare quelli connessi ai reati societari previsti dall'art. 25-ter e dai reati di cui all'art. 25-sexies (cosiddetti di *market abuse*), attraverso una comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza personalmente o mediante l'invio di una email all'indirizzo [odv @ crs4.it](mailto:odv@crs4.it) o avvalendosi dei sistemi di whistleblowing eventualmente predisposti.

## VIII. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)

*1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*

*b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

*3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

*4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

L'art. 25-quater, introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7 con il quale si è ratificato e dato esecuzione alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York, il 9 dicembre 1999, opera un rinvio generale a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

In base a tale articolo, infatti, costituiscono reato-presupposto tutti i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalla legislazione complementare, nonché i delitti diversi da questi ultimi ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Le fattispecie così richiamate, in modo generico, possono rinvenirsi innanzitutto nel codice penale

negli articoli 270-*bis* (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico), 270-*ter* (Assistenza agli associati), 270-*quater* (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-*quinquies* (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale), 270-*sexies* (Condotte con finalità di terrorismo), 280 (Attentato per finalità terroristiche o di eversione), 280-*bis* (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi), 289-*bis* (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), 302 (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo), 414 (Istigazione a delinquere). I reati di terrorismo o con finalità di terrorismo richiedono l'elemento soggettivo del dolo.

Al fine di potersi configurare i reati summenzionati – anche sul versante agevolativo – è necessario che il soggetto agente si rappresenti di realizzare, concorrere, partecipare o agevolare (anche mediante un finanziamento economico) un'azione di carattere terroristico.

## Istruzioni operative

Con riferimento specifico alle fattispecie di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che, nella realtà aziendale del CRS4 rappresentano, in realtà, un rischio più ipotetico che concretamente realizzabile. Si ritiene che la stretta osservanza dei principi normativi in materia, al Codice Etico e ai documenti interni quali il Regolamento per il personale del CRS4, il Regolamento per l'affidamento, da parte del CRS4, di appalti per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; le Linee guida operative per l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; le indicazioni relative all'utilizzo del Fondo economale e il Regolamento per incarichi esterni di collaborazione autonoma, siano di per sè sufficienti al fine di ridurre e prevenire le ipotesi delittuose descritte.

Il CRS4, al fine di scongiurare il rischio che organizzazioni terroristiche possano strumentalizzarne le attività al fine di conseguire vantaggi illeciti valuta costantemente i rischi di commistione con gli appartenenti a tali sodalizi criminosi. In ogni caso il CRS4, antecedentemente alla stipula di rapporti di collaborazione, fornitura o lavorativi, verifica – attraverso l'esame del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti o, in alternativa, di un'autocertificazione – gli eventuali rischi di coinvolgimento dei soggetti con i quali (per ragioni di collaborazione, fornitura o lavoro) possa entrare in contatto. A tal fine si verifica l'esistenza di condanne definitive o procedimenti penali in

corso per i reati attinenti o anche solo potenzialmente connessi a delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. L'omessa consegna del certificato del casellario penale e dei carichi pendenti o, in alternativa, dell'autocertificazione sostitutiva sarà valutato come elemento negativo all'instaurarsi di rapporti di collaborazione, fornitura o lavoro con il CRS4. L'assenza di elementi ostativi – così come sopra indicati – dovrà persistere durante tutto il rapporto di collaborazione, lavoro o fornitura con il CRS4. Per tale motivo i destinatari del Modello organizzativo dovranno immediatamente comunicare al CRS4 l'instaurazione di un procedimento penale a loro carico.

Ai fini di una corretta selezione dei partner commerciali si richiede la produzione, da parte del fornitore, di una dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente o dei suoi apicali per reati della specie di quelli previsti dal decreto 231, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24-*quater*. Si prevede, inoltre, contrattualmente l'obbligo, per i fornitori o collaboratori, di comunicare tempestivamente il coinvolgimento – di soggetti in posizione apicale in procedimenti penali, in qualità di indagati o imputati, o in procedimenti di applicazione di misure di prevenzione per i reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Nell'ambito delle istruzioni operative si prevedono alcuni divieti specifici (area del non fare) che devono informare l'attività dei destinatari del presente Modello organizzativo.

### ***Area del non-fare***

E' fatto espresso divieto, ai Destinatari del Modello organizzativo, di:

- instaurare rapporti lavorativi, di fornitura o, comunque, di collaborazione con qualunque soggetto – anche diverso da persona fisica – non soddisfi i requisiti indicati dal presente Modello organizzativo, dal codice etico e da ogni altro atto applicabile al CRS4;
- pubblicizzare prodotti, servizi o aziende o sponsorizzare chiunque non soddisfi i requisiti indicati dal presente Modello organizzativo, dal codice etico e da ogni altro atto applicabile al CRS4.
- pubblicizzare eventi, manifestazioni o contenuti online che possano essere intesi quale agevolazione, partecipazione o commistione con soggetti o associazioni aventi finalità terroristiche o di eversione all'ordine democratico o istigazione agli stessi.

## **Il sistema delle deleghe e delle procure**

Con il termine “delega” si fa riferimento a quell'atto interno con il quale si attribuiscono specifici incarichi e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, mentre con il termine “procura” si fa riferimento a quel negozio giuridico unilaterale recettizio con il quale l'Ente (rappresentato) conferisce un potere ad un altro soggetto (rappresentante) di agire in nome e per conto dell'Ente stesso. Il sistema delle deleghe e delle procure consente all'Ente di fluidificare la propria attività ma anche di poter verificare, in ogni fase, e in relazione ad ogni singolo aspetto dell'attività dell'Ente, il soggetto preposto a tale attività e di esercitare, così, un controllo più incisivo.

Le deleghe o le procure conterranno, al loro interno, un esplicito richiamo all'obbligo di osservare scrupolosamente le norme aziendali interne, oltreché i principi comportamentali trasfusi nel Codice Etico e nel Modello organizzativo.

Conferimento, modifica, aggiornamento, gestione e revoca delle procure e delle deleghe sono sottoposte all'approvazione dell'ufficio legale del CRS4. La predisposizione, la modifica e la revoca di deleghe e procure viene tempestivamente comunicata all'OdV e le deleghe e procure sono tenute a sua disposizione.

## **Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Tutti i destinatari del Modello organizzativo devono comunicare al OdV ogni situazione di rischio dal quale possa generarsi un pregiudizio per l'Ente o che possa, comunque, essere rilevante ai sensi del presente modello organizzativo. In particolare si prevede, fatti salvi gli altri obblighi di informativa ai superiori gerarchici, tutti i Destinatari siano tenuti a comunicare il manifestarsi di eventi legati o riconducibili ad eventuali attività ricomprese nell'alveo dei reati-presupposto qui partitamente esaminati, e in particolare quelli connessi al pericolo di commistioni con associazioni criminose di tipo terroristico o finalizzate all'eversione dell'ordinamento democratico, attraverso una comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza personalmente o mediante l'invio di una email all'indirizzo [odv@crs4.it](mailto:odv@crs4.it) o attraverso i sistemi di whistleblowing eventualmente predisposti.

L'Organismo di Vigilanza, in via autonoma, ne informa senza ritardo la Procura della Repubblica.

## **IX. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)**

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.*

*2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

### **a) Art. 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)**

*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*

*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.*

*La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.*

*La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:*

- 1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;*
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e*

*all'amministrazione di sostegno.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.*

La norma penale incriminatrice in esame, inserita tra i reati-presupposto del d.lgs. 231/2001 dall'art. 8 della L. 7/2006, ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova ipotesi di lesione configurabile unicamente nei confronti di persone di sesso femminile e consistente nel cagionare una mutilazione degli organi genitali senza che vi siano specifiche esigenze terapeutiche. Si tratta di un reato il cui elemento soggettivo è il dolo generico inteso come coscienza e volontà di porre in essere nei confronti di una persona di sesso femminile delle attività come la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Tale tipo di reato è configurabile in tutte quelle ipotesi in cui, ad esempio strutture sanitarie, si offrano prestazioni del tipo sopra descritto in assenza di particolari esigenze terapeutiche.

### **Considerazioni applicative**

Per quanto concerne l'ipotesi di reato sopra descritta, si richiamano le osservazioni contenute nella Parte Generale del Modello e si ribadisce che l'attività svolta dal CRS4 non presenta, in relazione alla predetta fattispecie di reato, profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Al riguardo si ritiene pertanto esaustivo il richiamo ai principi e agli obblighi comportamentali contenuti nella predetta Parte Generale e nel Codice Etico.

## **X. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)**

*In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*

*c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

*3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

La Legge 228/2003, recante misure contro la tratta di persone, ha introdotto nel decreto 231 l'art. 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

L'art. 25-quinquies è stato, nel corso degli anni, integrato dalla Legge 38/2006 relativa alle “disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, che ha modificato l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, prevedendo anche le nuove ipotesi di pedopornografia virtuale. Ulteriori interventi normativi in materia si rinvencono nella L. 108/2010, nella L. 172/2012 oltreché nei d.lgs. 24/2014 e 39/2014.

### **a) Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)**

*Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.*

La nuova figura delittuosa di cui all'art. 600 c.p. si può ricondurre a tre diverse ipotesi:

- a) esercizio su una persona di poteri analoghi a quelli di proprietà su una cosa (il concetto di schiavitù è quello delineato dalla Convenzione di Ginevra del 25 settembre del 1926, recepita dal R.D. 1723/1928);
- b) riduzione di una persona in uno stato di soggezione continua con imposizione di prestazioni lavorative, sessuali o che riguardano il suo sfruttamento;
- c) il mantenimento di una persona nello stato di soggezione continua con imposizione di prestazioni lavorative, sessuali o che riguardano il suo sfruttamento.

L'elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato in esame è il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di ridurre la vittima ad una cosa con la consapevolezza di trarre profitto da essa.

### **b) Art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile)**

*È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:*

- 1) *recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*
- 2) *favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

Il reato in questione ha subito, di recente, delle modifiche ad opera della L. 172/2012 (entrata in vigore il 23 ottobre 2012) che ha recepito la Convenzione di Lanzarote per la tutela dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale. Le fattispecie descritte, previste e punite dalla norma in esame si possono distinguere da un lato con l'attività di chi recluti, induca, favorreggi, sfrutti, gestisca, organizzi e controlli la prostituzione di minorenni e, dall'altro, con la condotta di chi compia atti sessuali con minorenni verso il corrispettivo di denaro o altra utilità. L'oggetto giuridico tutelato dalla norma in esame è quello della libertà psico-fisica del minore. Si tratta di reato comune che può essere posto in essere da chiunque e il dolo richiesto è generico. Ovviamente, anche in tale ipotesi, facendo richiamo a quanto disposto dall'art. 609-*sexies* c.p. il colpevole del reato in esame non potrà in ogni caso invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile. Sull'aspetto della invocabilità dell'ignoranza sull'età della persona offesa è chiaro che essa non può fondarsi soltanto, od essenzialmente, sulla dichiarazione della vittima di avere un'età superiore a quella effettiva. Ed è altrettanto chiaro che qualora gli strumenti conoscitivi e di apprezzamento di cui il soggetto attivo dispone lascino residuare il dubbio circa l'effettiva età del partner potrebbe, pur sempre, residuare una responsabilità del soggetto a titolo di dolo eventuale.

### **c) Art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile)**

*È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:*

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

*Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.*

*Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

*Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.*

Anche il reato di cui all'art. 600-ter c.p. ha subito le recenti modifiche della L. 172/2012 e prevede diverse figure criminose. Si tratta di reati comuni e il bene giuridico tutelato è, anche in tale ipotesi, quello della libertà psicofisica del minore. La giurisprudenza ha costantemente affermato che il delitto di pornografia minorile è configurabile nel caso in cui il materiale pornografico ritragga o rappresenti un minore degli anni diciotto implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita. Il legislatore del 2012 ha, con l'ultimo comma dell'articolo in esame specificato che per pornografia minorile “*si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali*”.

#### **d) Art. 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico)**

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito*

*con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.*

*La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.*

Le condotte descritte nell'articolo in questione riguardano le ipotesi in cui taluno (il reato è comune) si procuri del materiale pornografico prodotto mediante utilizzo sessuale dei minori e lo detenga consapevolmente. La norma contiene una clausola di sussidiarietà espressa in quanto, a titolo esemplificativo, le condotte di detenzione di materiale pedopornografico a seguito della sua realizzazione materiale vengono perseguiti, unicamente, in virtù dell'art. 600-ter rappresentando la successiva detenzione un post-factum non punibile.

Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti. Si ritiene comunemente che la detenzione di materiale pedopornografico, in virtù del suo rapporto di specialità, non possa concorrere con il reato di ricettazione per lo stesso materiale.

#### **e) Art. 600-*quater*.1 c.p. (Pornografia virtuale)**

*Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

*Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.*

#### **f) Art. 600-*quinquies* c.p. (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)**

*Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.*

#### **g) Art. 601 c.p. (Tratta di persone)**

*È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio*

*dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.*

*Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.*

Con riferimento a tale reato si individuano due condotte:

- a) la tratta di persone che si trovino già nella situazione di schiavitù;
- b) il fatto di chi, al fine di commettere una delle diverse figure previste dall'art. 600 c.p., induca taluno ad entrare, soggiornare o uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno mediante inganno o mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di altre debolezze o mediante promessa o dazione di somme di denaro.

#### **h) Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)**

*Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.*

#### **h-bis) Art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di

*sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*

*2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*

*Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*

*Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*

*1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*

*2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*

*3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*

*4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*

*Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*

*1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*

*2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*

*3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro*

### **i) Art. 609-undecies c.p. (Adescamento di minorenni)**

*Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici,*

*è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.*

## **Istruzioni operative**

Con riferimento ai reati in esame e richiamati dall'art. 25-quinquies, oltre che una improbabile realizzazione, appare anche difficilmente configurabile la sussistenza di un eventuale vantaggio o interesse per il CRS4 in considerazione dell'oggetto sociale. Già l'applicazione del Codice Etico è sufficiente a prevenire tali ipotesi di reato.

Eventualmente potrebbe configurarsi una responsabilità dell'ente nel caso in cui sia commercializzato, prodotto, distribuito, diffuso, detenuto materiale pornografico realizzato attraverso l'impiego di minori degli anni diciotto. Allo stesso modo potrebbe configurarsi siffatta responsabilità nel caso in cui sia consapevolmente pubblicizzati annunci o siti attraverso i quali vengano distribuiti i materiali pedopornografici di cui s'è detto ovvero nel caso in cui vengano poste in essere attività tese ad adescare minori di anni sedici mediante artifici, lusinghe o minacce tesi allo scopo di realizzare i reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater c.p.. Infine lo stesso interesse o vantaggio per l'ente potrebbe rilevarsi nel caso in cui vengano organizzati o propagandati viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori. Si precisa, inoltre, che il CRS4 ha implementato ed adotta dei controlli e delle verifiche particolarmente rigorose che sono di per sé idonee a impedire un utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici.

Nell'ambito delle istruzioni operative si prevedono alcuni obblighi (area del fare) e divieti specifici (area del non fare) che devono informare l'attività dei destinatari del presente Modello organizzativo.

### ***Area del fare***

Tra gli obblighi a carico dei Destinatari del presente Modello si contemplano quelli di:

- verificare costantemente la sicurezza del sito internet aziendale al fine di impedire a soggetti non autorizzati l'uso indebito del sito per pubblicare o rendere disponibili in internet

materiali audiovisivi ricompresi dai reati-presupposto della presente parte speciale.

### ***Area del non-fare***

E' fatto espresso divieto, ai Destinatari del Modello organizzativo, di:

- impiegare gli strumenti informatici o telematici del CRS4 – o la stessa connessione alla rete Internet messa a disposizione degli utenti (anche nelle ipotesi di utilizzo di BYOD) – per procurarsi, distribuire, diffondere o pubblicizzare materiali audiovisivi ricompresi nella definizione di materiale pedopornografico di cui all'art. 600-ter, u.c., c.p.;
- distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto o, comunque, nelle condizioni soggettive previste dai reati-presupposto della presente parte speciale;
- organizzare, agevolare o propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

### **Il sistema delle deleghe e delle procure**

Con il termine “delega” si fa riferimento a quell'atto interno con il quale si attribuiscono specifici incarichi e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, mentre con il termine “procura” si fa riferimento a quel negozio giuridico unilaterale recettizio con il quale l'Ente (rappresentato) conferisce un potere ad un altro soggetto (rappresentante) di agire in nome e per conto dell'Ente stesso. Il sistema delle deleghe e delle procure consente all'Ente di fluidificare la propria attività ma anche di poter verificare, in ogni fase, e in relazione ad ogni singolo aspetto dell'attività dell'Ente, il soggetto preposto a tale attività e di esercitare, così, un controllo più incisivo.

Le deleghe o le procure conterranno, al loro interno, un esplicito richiamo all'obbligo di osservare scrupolosamente le norme aziendali interne, oltreché i principi comportamentali trasfusi nel Codice Etico e nel Modello organizzativo.

Conferimento, modifica, aggiornamento, gestione e revoca delle procure e delle deleghe sono sottoposte all'approvazione dell'ufficio legale del CRS4. La predisposizione, la modifica e la revoca di deleghe e procure viene tempestivamente comunicata all'OdV e sono tenute a sua disposizione.

## **Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Tutti i destinatari del Modello organizzativo devono comunicare al OdV ogni situazione di rischio dal quale possa generarsi un pregiudizio per l'Ente o che possa, comunque, essere rilevante ai sensi del presente modello organizzativo. In particolare si prevede, fatti salvi gli altri obblighi di informativa ai superiori gerarchici, tutti i Destinatari siano tenuti a comunicare il manifestarsi di eventi legati o riconducibili ad eventuali attività ricomprese nell'alveo dei reati-presupposto qui partitamente esaminati attraverso una comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di una email all'indirizzo odv @ crs4.it.

## XI. Abusi di mercato (art. 25-sexies)

1. *In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. *Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.*

L'art. 25-sexies, unitamente all'art. 25-ter, concorre a delineare le ipotesi di responsabilità dell'ente per i reati societari e di *market abuse*.

### a) Art. 184 d.lgs. 58/1998 (Abuso di informazioni privilegiate)

1. *E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*

a) *acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*

b) *comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*

c) *raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

2. *La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*

3. *Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal*

*reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

*3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.*

*4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).*

Il delitto previsto dall'articolo in commento contempla tre distinte ipotesi delittuose:

- sulla prima si fonda il divieto di acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate;
- sulla seconda il divieto di comunicare le stesse informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (offrendo, quindi, dei suggerimenti in modo surrettizio a terze persone. c.d. *tipping*);
- sulla terza il divieto di raccomandare o indurre terze persone ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni, sfruttando – ai fini dell'induzione – le informazioni privilegiate di cui si sia in possesso (c.d. *tuyautage*).

## **b) Art. 185 d.lgs. 58/1998 (Manipolazione del mercato)**

*1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

*2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

*2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e*

*duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.*

Il delitto previsto dall'articolo in commento prevede due condotte che si concretizzano sul divieto di:

- diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- porre in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Il concetto di diffusione è integrato sia nell'ipotesi in cui le notizie false siano comunicate con strumenti che siano potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato e indeterminabile di soggetti (ad esempio pubblicazione su un sito internet) sia nel caso in cui l'informazione sia comunicata a soggetti che svolgano attività di comunicazione (ad esempio giornalista).

## Considerazioni applicative

Le considerazioni applicative svolte con riferimento all'art. 25-sexies ricalcano quelle già svolte a proposito dell'art. 25-ter. Anche in questo caso, quindi, il rischio di verifica dei reati presupposto è medio-basso.

### **Aree aziendali a rischio:**

- Funzioni e aree aziendali destinate alla predisposizione dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste per legge e che siano dirette ai soci o al pubblico;
- Funzioni e aree aziendali addette al compimento di operazioni su strumenti finanziari non quotati;
- Aree interessate alla gestione dei rapporti e alla gestione delle comunicazioni e delle informative con soci, collegio sindacale, società di revisione e autorità di vigilanza.
- Aree interessate dalle operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- Ambito di comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee;

- Ambito relativo alla gestione delle informazioni e della diffusione delle notizie su strumenti finanziari non quotati.

### *Area del fare*

Tutte le attività coinvolte dall'applicazione delle norme di cui agli artt. 25-ter e 25-sexies devono conformarsi alle leggi vigenti, al Codice etico del CRS4 e ai principi comportamentali riportati nel Modello organizzativo e negli altri protocolli del CRS4. In particolare è fatta prescrizione di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento relative all'attività di predisposizione dei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio al fine di garantire ai destinatari del prospetto medesimo dati, informazioni o notizie veritiere, corrette e complete;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, nelle comunicazioni e nell'adempimento degli altri oneri informativi nei confronti dei Sindaci, della Società di revisione e di tutti gli altri Organismi e Autorità al fine di garantire agli stessi dati, informazioni o notizie veritiere, corrette e complete.

L'obbligo del rispetto delle norme in esame e delle procedure aziendali dirette alla corretta formazione del bilancio e alla regolarità delle comunicazioni sociali comporta: la necessità di collaborare in modo trasparente al fine di predisporre e eseguire correttamente e nel rispetto della piena trasparenza tutte le relative attività ivi comprese quelle informative; garantire il corretto

svolgimento di tutte le attività di controllo interno e sulla libera manifestazione della volontà dell'assemblea; la libera assunzione di decisioni.

### ***Area del non-fare***

E' fatto, espresso divieto ai Destinatari del Modello organizzativo di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o in altre comunicazioni sociali (nonché nella contabilità separata), dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati, informazioni e documenti previsti per legge in merito alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, anche ai fini della contabilità separata;
- porre in essere comportamenti che impediscano (mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti) lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e del Collegio Sindacale;
- non restituire i conferimenti dei soci o liberare questi ultimi dall'obbligo di eseguirli, salvo che tale attività sia resa possibile da una regolare riduzione del capitale;
- non ripartire utili non conseguiti o soggetti a riserva di legge;
- non eseguire alcuna operazione sul capitale sociale o sull'assetto societario che determini un danno economico ai creditori;
- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni di cui si sia venuti a conoscenza in conseguenza della propria "posizione privilegiata" di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo del CRS4, della partecipazione al capitale del CRS4, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio;
- comunicare le stesse informazioni privilegiate ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandare o indurre terze persone ad acquistare, vendere o compiere altre operazioni, sfruttando le informazioni privilegiate di cui si sia in possesso;
- diffondere in qualsiasi modo notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del

prezzo di strumenti finanziari;

- porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

## **Il sistema delle deleghe e delle procure**

Con il termine “delega” si fa riferimento a quell'atto interno con il quale si attribuiscono specifici incarichi e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, mentre con il termine “procura” si fa riferimento a quel negozio giuridico unilaterale recettizio con il quale l'Ente (rappresentato) conferisce un potere ad un altro soggetto (rappresentante) di agire in nome e per conto dell'Ente stesso. Il sistema delle deleghe e delle procure consente all'Ente di fluidificare la propria attività ma anche di poter verificare, in ogni fase, e in relazione ad ogni singolo aspetto dell'attività dell'Ente, il soggetto preposto a tale attività e di esercitare, così, un controllo più incisivo.

Le deleghe o le procure conterranno, al loro interno, un esplicito richiamo all'obbligo di osservare scrupolosamente le norme aziendali interne, oltreché i principi comportamentali trasfusi nel Codice Etico e nel Modello organizzativo.

Conferimento, modifica, aggiornamento, gestione e revoca delle procure e delle deleghe sono sottoposte all'approvazione dell'ufficio legale del CRS4. La predisposizione, la modifica e la revoca di deleghe e procure viene tempestivamente comunicata all'OdV e sono tenute a sua disposizione.

## **Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Tutti i destinatari del Modello organizzativo devono comunicare al OdV ogni situazione di rischio dal quale possa generarsi un pregiudizio per l'Ente o che possa, comunque, essere rilevante ai sensi del presente modello organizzativo. In particolare si prevede, fatti salvi gli altri obblighi di informativa ai superiori gerarchici, tutti i Destinatari siano tenuti a comunicare il manifestarsi di eventi legati o riconducibili ad eventuali attività ricomprese nell'alveo dei reati-presupposto qui partitamente esaminati, e in particolare quelli connessi ai reati societari previsti dall'art. 25-ter e dai reati di cui all'art. 25-sexies (cosiddetti di *market abuse*), attraverso una comunicazione tempestiva

all'Organismo di Vigilanza personalmente o mediante l'invio di una email all'indirizzo odv @ crs4.it oppure avvalendosi dei sistemi di whistleblowing eventualmente predisposti.

## **XII. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)**

*1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

Il presente articolo è stato aggiunto dalla L. 123/2007 e successivamente sostituito dall'art. 300 del d.lgs. 81/2008.

Con il d.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) sono state modificate le sanzioni pecuniarie e interdittive e sono state definite, con l'art. 30, le modalità per la predisposizione e attuazione del Modello di organizzazione idoneo a sollevare l'ente dalla responsabilità ex d.lgs. 231/2001 per quanto riguarda la materia della salute e sicurezza sul lavoro. L'art. 30 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro prescrive che il modello organizzativo contempli l'adempimento agli obblighi relativi:

*a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti,*

*luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*

*b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*

*c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*

*d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*

*e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*

*f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*

*g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*

*h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

*2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere **idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.***

*3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un **sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.***

*4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.*

### ***Profili problematici relativi al rapporto tra delitti colposi e responsabilità ex d.lgs. 231/01***

La legge 123/2007 ha per la prima volta previsto – con l'art. 25-septies – la responsabilità dell'ente

in dipendenza di un reato colposo.

L'articolo 25-septies prevede tre distinte ipotesi di potenziale responsabilità dell'ente:

- 1) ipotesi di omicidio colposo cagionato in una situazione in cui il datore di lavoro non ha effettuato la valutazione né elaborato il conseguente documento di valutazione dei rischi (DVR) nei casi espressamente previsti dal secondo comma dell'art. 55, comma secondo, del d.lgs. 81/2008;
- 2) ipotesi di omicidio colposo cagionato in ipotesi differenti da quelle descritte al punto che precede ma, comunque, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- 3) ipotesi di lesioni colpose cagionate a causa della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'elemento soggettivo richiesto dalle norme in esame è quello della colpa consistente nell'aver cagionato l'evento dannoso in conseguenza della imprudenza, imperizia o negligenza nell'applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (non solamente quelle previste dalle norme speciali ma anche quelle già previste dal codice civile).

Tale circostanza impone un necessario coordinamento con l'art. 5 del decreto 231, in base al quale il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente è subordinato all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'ente.

***Elusione fraudolenta e colpa.*** Inoltre, così come osservato anche dalle linee guida di Confindustria, l'articolo in questione pone dei problemi interpretativi relativamente alla possibilità di combinare l'efficacia esimente di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/01, e rappresentata dalla elusione fraudolenta del modello organizzativo, con la condotta colposa prevista dai reati presupposto richiamati dall'art. 25-septies.

Entrambi questi elementi paiono porsi in insanabile contrasto tra di loro dal momento che una condotta colposa non può essere commessa in esecuzione di un particolare disegno criminoso eludendo fraudolentemente il modello organizzativo.

Per tale motivo si ritiene che l'interpretazione da adottarsi in questa ipotesi sia quella che consenta di prescindere dalla prova dell'elusione fraudolenta del modello organizzativo ed, invece, si soffermi sulla intenzionalità della condotta (piuttosto che l'evento colposamente determinato) tesa a

violare le norme e le procedure interne preposte ad elidere la commissione degli illeciti in questione. Vi sarebbe, in sostanza, la necessità di ricorrere (considerando anche il fatto che gli artt. 589 e 590 c.p. sono caratterizzati dall'aggravante della negligenza inosservanza delle norme anti-infortunistiche) al concetto di colpa cosciente, ossia quella forma di colpa al confine con l'ipotesi di dolo eventuale in cui l'evento (ascrivibile a qualsiasi soggetto su cui incomba l'obbligo di osservare le norme di prevenzione e protezione, ossia, datori di lavoro, dirigenti, preposti, destinatari di deleghe di funzioni e ogni singolo lavoratore) anche se preveduto e, in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di legge, regolamenti, ordini o discipline.

Elemento essenziale delle forme di responsabilità – così come si vedrà infra a proposito della più recente giurisprudenza di legittimità – è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili.

**Interesse o vantaggio.** Occorre, inoltre, osservare che non è pensabile che l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose, gravi o gravissime, possano costituire di per sé, immediatamente, un interesse o un vantaggio per l'ente.

Il presupposto della responsabilità dell'ente, allora, dovrà essere valutato considerando se la condotta colposa (che ha determinato la morte o le lesioni) sia stata determinata o meno da scelte rientranti nella sfera d'interesse dell'ente o se abbia determinato un beneficio a quest'ultimo. In tal senso, quindi, potrà ritenersi che gli eventi di cui sopra possano aver determinato un vantaggio per l'ente che sia derivato dalla mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione. È proprio tale mancata adozione che può essere qualificata come “risparmio di costi” per l'ente e, di conseguenza, il fondamento per la sua responsabilità. Allo stesso modo potranno rappresentare un vantaggio per l'ente il risparmio sui presidi di sicurezza sul lavoro, l'aver voluto accelerare i tempi di lavoro determinato un *vulnus* all'apparato di protezione del lavoratore (nello stesso senso anche Trib. Cagliari, 13 luglio 2011, Saras). Nel caso in cui, invece, l'ente abbia apprestato tutte le misure previste per legge in tema di sicurezza sul lavoro, nel caso in cui, ad esempio, vi sia stata una qualche tolleranza circa il non uso da parte degli strumenti di prevenzione in dotazione consente certamente di affermare la responsabilità penale della persona fisica ma non (e anzi è da escludersi) quella dell'ente mancando, in questo caso, sia un interesse che un vantaggio per l'ente stesso. Altra sentenza della Cassazione, rilevante sul punto, è la n. 33629 del 20 settembre 2016: nel relativo procedimento penale (lesioni gravissime) il primo grado si conclude con la affermazione della responsabilità della legale rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 590 co. 3 c.p., e inoltre

condannava l'ente, ai sensi dell'art. 25-septies d.lgs. 231/2001. In grado d'appello veniva confermata la condanna ex art. 590 c.p. ma la società veniva mandata assolta (ragionamento della Corte d'Appello di Milano seguito dalla stessa Cassazione) in quanto non era ravvisabile alcuna carenza strutturale, organizzativa o gestionale nella politica aziendale, intesa come azione dei vertici volta alla sicurezza dei lavoratori e all'adozione di quanto necessario per prevenire gli infortuni.

Occorre, quindi, che l'ente abbia violato, consapevolmente, le norme di sicurezza e a tale violazione siano conseguite la morte o le lesioni. In conseguenza di tali considerazioni la responsabilità da reato dell'ente andrà esclusa in tutti i casi in cui l'operazione produttiva dell'evento lesivo non abbia comportato alcun vantaggio (né in termini di risparmio di costi né in termini di incremento nella velocità di esecuzione delle prestazioni, né in termine di aumento della produttività).

Oltretutto, il datore di lavoro che abbia adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia ex art. 2087 c.c. che ai sensi del d.lgs. 81/2008), è responsabile del solo evento dannoso che, verificatosi durante l'attività lavorativa, abbia un nesso causale con lo svolgimento della medesima attività lavorativa.

La giurisprudenza prevede, al riguardo, una interruzione del nesso di causalità ogni qualvolta la condotta del lavoratore debba essere ritenuta abnorme, ossia esorbitante e imprevedibile e che, perciò, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Devono, pertanto, ritenersi esclusi dal campo di applicazione della norma in esame gli infortuni derivanti dalla sussistenza di un rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative ed abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento di lavoro e che il lavoratore affronta per libera scelta con atto volontario, sia pure imprudente, per soddisfare esigenze meramente personali.

Al riguardo si precisa che l'elemento essenziale, comune alle ipotesi di responsabilità del datore di lavoro (anche ai fini dell'applicabilità del presente articolo) è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche (art. 3, comma 1, lett. b, del d.lgs. 81/2008). Sull'argomento è intervenuta anche la sentenza della Corte Costituzionale (sent. n. 312/1996) secondo la quale tali misure corrispondono a quelle *“che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché penalmente*

*censurata sia soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive”.*

Ulteriormente argomentando, la Cassazione (sent. 14 giugno 2016, n. 24697 e anche sent. 20 luglio 2016, n. 31210), a proposito di un'ipotesi di lesioni personali e omicidio colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha previsto che agli effetti dell'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 l'interesse o il vantaggio vanno letti come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione dello strumentario di sicurezza ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale. La stessa sentenza ha precisato, inoltre, che nei reati colposi d'evento il finalismo della condotta previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 231/2001 è compatibile con la non volontarietà dell'evento lesivo sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest'ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all'interesse dell'ente o sia stata finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per l'ente medesimo.

#### **a) Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)**

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:*

*1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;*

*2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

**a-bis) Art. 55 d.lgs. 81/2008 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente)**

*1. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:*

*a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;*

*b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2;*

**2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:**

*a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);*

*b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;*

*c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.*

*3. E' punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.*

*4. E' punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).*

*5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:*

*a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;*

*b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);*

*c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la*

*violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;*

*d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articolo 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter;*

*e) con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;*

*f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;*

*g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;*

*h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;*

*i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;*

*l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).*

*6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.*

## **b) Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose)**

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123*

*a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

## **Aree aziendali a rischio**

Premesso che la tutela della salute e sicurezza sul lavoro coinvolge qualsiasi attività del CRS4 e che tutti hanno il dovere di contribuire al meglio all'attuazione della politica attuativa delle norme in tema di salute e sicurezza sul lavoro, tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti ad osservare in modo rigido le indicazioni contenute nel Codice Etico, nel modello di prevenzione ai sensi dell'art. 17 d.lgs 81/2008 (di seguito anche Documento di analisi e valutazione dei rischi o, semplicemente, DVR) e le istruzioni impartite. In particolare aree sensibili in materia sono gestite dagli uffici, e/o soggetti incaricati di gestire il personale e le risorse umane in genere.

Al fine di individuare le aree aziendali a rischio è imprescindibile il richiamo al Documento di analisi e valutazione dei rischi del CRS4 (la cui versione attuale è la rev. 6 del 2.3.2016) anche per l'identificazione delle varie aree operative interessate: 1) Amministrativo (dirigente, quadro, addetto

operativo); 2) Tecnico/sistemista (ricercatori); 3) Manutentore; 4) Tecnico di laboratorio. I primi due vengono ricompresi, dal DVR, nella più ampia definizione di “videoterminalista”.

All'interno del DVR, inoltre, con il programma delle misure di prevenzione e protezione si individuano le contromisure atte a neutralizzare i rischi specifici. In nessun caso, in un'ottica di contenimento e risparmio di costi o di tempi, possono disporsi ritardi o omissioni nell'attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione finalizzate a prevenire ipotesi di omicidi colposi e lesioni colpose derivanti dalla prestazione lavorativa per il CRS4.

Per quanto riguarda il rispetto degli standard tecnico-strutturali di attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, agenti biologici e agenti fisici, il DVR individua specificamente – per ciascuna delle aree operative del CRS4 (Amministrativo-Tecnico/Sistemista; Manutentore e; Tecnico di laboratorio) – le modalità per l'individuazione delle idoneità e del rispetto delle norme di legge nonché l'acquisizione, l'esame e la conservazione della documentazione relativa alla sicurezza. Tutti i libretti d'uso e manutenzione delle attrezzature o DPI sono costantemente a disposizione del personale del CRS4. E' presente, inoltre, un documento contenente l'elenco delle attrezzature costantemente aggiornato in relazione a nuove acquisizioni o rottamazioni. Vengono eseguiti dei controlli periodici sullo stato di affidabilità e sicurezza anche in relazione al possibile deterioramento per usura delle attrezzature. La manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere eseguita da personale qualificato. Oltre all'analisi del rispetto degli standard tecnico-strutturali, il DVR contiene la valutazione dei rischi e si occupa della predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; contiene indicazione sulle gestioni delle emergenze e di primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; prevede l'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge oltre che le attività di sorveglianza sanitaria e di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia di sicurezza sul lavoro. Il CRS4 assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. La formazione e l'addestramento specifico, segue le modalità previste nel DVR e avviene in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o

dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. Dell'esecuzione delle suddette attività è conservata idonea documentazione. Con riferimento ai corsi di formazione, in occasione degli eventi formativi sono sottoscritti, dai partecipanti, i fogli di presenza che vengono, poi, conservati dall'ufficio del personale.

## **Istruzioni operative**

In riferimento alla fattispecie di cui all'art. 24-septies del d.lgs. 231/2001 il rischio di verificazione dei reati-presupposto in esame è considerato basso alla luce dell'assenza di esperienze di lesioni rilevanti, e delle considerazioni metodologiche della parte generale e dell'apparato organizzativo e di controllo del CRS4. Di per sé l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la rigorosa applicazione da parte del CRS4 del sistema disciplinare e dei documenti in merito all'uso degli strumenti aziendali, nonché del Modello di prevenzione di cui all'art. 17 lett. a) del d.lgs. 81/2008, è idonea a prevenire la commissione dei reati di cui all'articolo in esame.

E' previsto il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo nell'ipotesi in cui siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti significativi nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Nell'ambito delle istruzioni operative si prevedono alcuni obblighi (area del fare) e divieti specifici (area del non fare) che devono informare l'attività dei destinatari del presente Modello organizzativo.

### ***Area del fare***

Tra gli obblighi a carico dei Destinatari del presente Modello si contemplano quelli di:

1. rispettare gli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
2. comunicare gli eventuali fattori di rischio o la concretizzazione degli stessi al dirigente di riferimento;
3. rispettare le misure di prevenzione e protezione individuate dal DVR;

4. rispettare gli obblighi relativi alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
5. prevedere attività di sorveglianza sanitaria;
6. rispettare le misure in tema di sorveglianza sanitaria;
7. prevedere attività di informazione e corsi di formazione dei lavoratori in tema di sicurezza sul lavoro;
8. rispettare gli obblighi relativi alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
9. rispettare gli obblighi relativi alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
10. prevedere periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
11. utilizzare correttamente i presidi e i dispositivi di sicurezza messi a disposizione dal CRS4;
12. partecipare alle attività formative in materia di sicurezza sul lavoro organizzate dal CRS4 in adempimento dell'obbligo di cui al punto 5;
13. affidare la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio sul lavoro a soggetti di comprovata competenza tecnica.

### ***Area del non-fare***

E' fatto espresso divieto, ai Destinatari del Modello organizzativo, di:

- modificare le attività organizzative o le modalità di espletamento delle mansioni assegnate in modo da pregiudicare in qualsiasi modo la sicurezza o la salute dei destinatari o dei visitatori dei locali fisici del CRS4;
- compiere di propria iniziativa operazioni o attività che non siano di propria competenza e dalle quali possa derivare anche solo un pericolo sulla sicurezza e incolumità propria o altrui dal quale possa verificarsi la produzione di un evento previsto dall'art. 25-septies.

### **Il sistema delle deleghe e delle procure**

Con il termine “delega” si fa riferimento a quell'atto interno con il quale si attribuiscono specifici

incarichi e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, mentre con il termine “procura” si fa riferimento a quel negozio giuridico unilaterale recettizio con il quale l'Ente (rappresentato) conferisce un potere ad un altro soggetto (rappresentante) di agire in nome e per conto dell'Ente stesso. Il sistema delle deleghe e delle procure consente all'Ente di fluidificare la propria attività ma anche di poter verificare, in ogni fase, e in relazione ad ogni singolo aspetto dell'attività dell'Ente, il soggetto preposto a tale attività e di esercitare, così, un controllo più incisivo.

Le deleghe o le procure conterranno, al loro interno, un esplicito richiamo all'obbligo di osservare scrupolosamente le norme aziendali interne, oltretutto i principi comportamentali trasfusi nel Codice Etico e nel Modello organizzativo.

Conferimento, modifica, aggiornamento, gestione e revoca delle procure e delle deleghe sono sottoposte all'approvazione dell'ufficio legale del CRS4. La predisposizione, la modifica e la revoca di deleghe e procure viene tempestivamente comunicata all'OdV e sono tenute a sua disposizione.

## **Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

E' fatto obbligo ai destinatari del Modello organizzativo di segnalare immediatamente al responsabile o agli addetti alle emergenze ogni situazione di pericolo, anche solo potenziale, adoperandosi, ove possibile, per eliminare tali situazioni di rischio.

Delle attività previste nell'“area del fare” deve essere inviata comunicazione annuale all'OdV in merito al loro compimento ed al rispetto degli obblighi indicati. Nell'ipotesi di significative novità in merito alle attività previste ai punti dal n. 1 al n. 13 della presente “area del fare” dovrà essere inviata tempestivamente all'OdV apposita comunicazione attestante le modifiche o novità introdotte e le modalità pratiche sottese alla loro applicazione pratica e alle ragioni che hanno determinato tali modifiche organizzative.

Tutti i destinatari del Modello organizzativo devono comunicare al OdV ogni situazione di rischio dal quale possa generarsi un pregiudizio per l'Ente o che possa, comunque, essere rilevante ai sensi del presente modello organizzativo. In particolare si prevede, fatti salvi gli altri obblighi di informativa ai superiori gerarchici, tutti i Destinatari siano tenuti a comunicare il manifestarsi di eventi legati o riconducibili ad eventuali attività ricomprese nell'alveo dei reati-presupposto qui

partitamente esaminati attraverso una comunicazione tempestiva all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di una email all'indirizzo odv @ crs4.it.

## **XIII. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)**

*1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

*3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

L'articolo in questione è stato aggiunto al d.lgs. 231/2001 dall'art. 63 del d.lgs. 231/2007.

### **a) Art. 648 c.p. (Ricettazione)**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

Il delitto in esame ricorre allorché chiunque (si tratta di un reato comune), al fine di procurare a se o

ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto (nel quale non sia concorso – ad esempio il furto dei beni oggetto, poi, di ricettazione) o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere ed occultare. Il delitto ricorre anche quando l'autore del delitto presupposto a quello di ricettazione non è imputabile o non è punibile o manchi una condizione di procedibilità. Presupposto del reato di ricettazione è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto al quale il ricettatore non abbia, però, concorso a nessun titolo.

Rilevante il fatto che la norma parli di delitto e non, genericamente, di reato: si intende, in tal modo, escludere dalla configurabilità del reato in esame le ipotesi in cui il reato presupposto della ricettazione sia una contravvenzione. La contravvenzione, infatti, è pur sempre un reato ma non si tratta di delitto. Al fine di individuare quando ci si trovi di fronte ad una contravvenzione sarà sufficiente osservare quale sia la sanzione penale applicata. Nel caso in cui la sanzione sia l'arresto o l'ammenda, infatti, ci troveremo di fronte ad una contravvenzione e non ad un delitto (punito, invece, con la pena dell'ergastolo, reclusione e multa).

La norma in esame richiede un dolo specifico consistente nella coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto descritto dalla norma (*al fine di*).

#### **b) Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)\***

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

\* Articolo così modificato dall'art. 3, comma 1, L. 186/2014

Il reato in esame è considerato come fattispecie plurioffensiva nel senso che l'oggetto giuridico tutelato, oltre al patrimonio, è anche quello dell'amministrazione della giustizia e dell'ordine pubblico. Il reato di riciclaggio presuppone – come nel reato di ricettazione – che in un momento

antecedente sia stato commesso un altro delitto non colposo al quale il riciclatore non abbia partecipato in alcun modo. La fattispecie in esame può configurarsi in due differenti ipotesi: 1) sostituendo o trasferendo denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; 2) compiendo operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità.

Il dolo richiesto, a differenza del reato di ricettazione, è quello generico che deve ricomprendere sia la volontà di porre in essere quelle attività dirette ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa di beni, sia la consapevolezza di tale provenienza.

Il richiamo, nell'ultimo comma, all'art. 648 c.p. comporta la indifferenza – ai fini della realizzazione del reato – del fatto che l'autore del delitto da cui derivano le cose o il denaro non è imputabile o non è punibile o manchi una condizione di procedibilità.

### **c) Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)\***

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

\* Articolo modificato dall'art. 3, comma 2, L. 186/2014.

Il delitto in esame è una fattispecie che si differenzia dal riciclaggio in quanto – a differenza di quest'ultima che prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo alla identificazione dei proventi illeciti – punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti da delitto. Tali attività, infatti, pur non consentendo un'immediata sostituzione dei beni provenienti da altri delitti, contribuiscono alle operazioni di “cleaning” o all'arricchimento delle holding di stampo mafioso che riutilizzano questi capitali in operazioni economiche o finanziarie. Si pensi, ad esempio, all'utilizzo dei proventi illeciti nei settori quali il commercio, attività di gioco e scommesse, appalti etc.

Il termine “impiego” deve essere inteso quale sinonimo di investimento o di utilizzazione dei beni o

denari provento di attività delittuosa al fine di trarne profitto. Il dolo richiesto è quello generico.

#### **d) Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio)**

*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Questo articolo è stato introdotto dall'art. 3, co. 3, L. 186/14 (entrato in vigore il 1 gennaio 2015) e punisce la condotta di c.d. auto-riciclaggio – anche con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. 231/01 (mediante la modifica dell'art. 25-octies) – che consiste, sostanzialmente, nell'attività di occultamento dei proventi della commissione di un delitto non colposo (ad esempio furto, evasione fiscale, corruzione etc) da parte dello stesso soggetto agente. A tal fine le misure già previste per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e appaiono idonee a coprire anche le ipotesi di cui all'articolo in esame.

## **Aree aziendali a rischio**

- Uffici, e/o soggetti incaricati di gestire pagamenti, investimenti, acquisti, disposizioni di qualsiasi genere su denaro o beni.

## **Considerazioni applicative**

Al fine di predisporre le regole di comportamento in merito alla riduzione del rischio di verifica dei reati in questione i Destinatari, oltre a rispettare la normativa in materia e i principi contenuti nel Codice Etico e nella Parte generale del modello organizzativo devono rispettare le seguenti disposizioni. I profili rilevanti riguardano soprattutto la gestione economico-patrimoniale e i rapporti con i fornitori.

E' prevista l'acquisizione obbligatoria di informazioni sui fornitori e sugli altri collaboratori esterni del CRS4 al fine di consentire una valutazione sulla loro affidabilità anche per quanto riguarda le eventuali condanne penali – anche non definitive – e la eventuale sottoposizione a procedimento penale. I fornitori, infatti, dovranno fornire un'autocertificazione da cui risulti l'indicazione nominativa dei soggetti impiegati o da impiegare nelle attività a vantaggio del CRS4 oltre alla regolarità contributiva. E' richiesto, inoltre, ai fornitori di comunicare la loro eventuale sottoposizione a procedimenti penali o di applicazione di misure di prevenzione per i reati in esame. Non è consentito, in ogni caso, accettare o effettuare pagamenti in contanti o con altre modalità che non consentano di tracciare la movimentazione.

## **Istruzioni operative**

Con riferimento alle ipotesi di reato sopra descritte l'attività svolta dal CRS4 non presenta, in relazione alle predette fattispecie di reato, particolari profili di rischio tali da rendere fondata la probabilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Oltre a richiamare, perciò, i principi e gli obblighi comportamentali normativi e quelli stabiliti di cui alla Parte Generale nonché al Codice Etico si specificano le seguenti misure.

## ***Area del fare***

Al fine di evitare la realizzazione dei reati-presupposto di cui alla presente parte speciale sarà necessario – oltre ad applicare il Codice Etico e i principi stabiliti dalla parte generale del presente

Modello Organizzativo – applicare correttamente le norme in materia di anti-riciclaggio.

Sarà necessario, inoltre,

- documentare le decisioni di acquisto di beni o servizi in modo da evidenziare la effettiva necessità;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti dei quali sia nota, anche in base a documentazione fornita in fase di instaurazione o di modifica delle condizioni contrattuali, l'appartenenza ad organizzazioni criminali o singoli che siano stati coinvolti quali indagati o imputati in episodi del riciclaggio o di ricettazione. A tal proposito sarà indispensabile verificare l'attendibilità commerciale e la specchiata condotta professionale di fornitori, collaboratori e partner commerciali;
- Al momento dell'acquisto dei beni verificare la provenienza e la titolarità;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari in entrata e garantirne la tracciabilità.

### ***Area del non-fare***

E' fatto, espresso divieto ai Destinatari del Modello organizzativo di:

- utilizzare strumenti che non consentano – per importi di non modesto valore – la tracciabilità dei trasferimenti.

### **Il sistema delle deleghe e delle procure**

Con il termine “delega” si fa riferimento a quell'atto interno con il quale si attribuiscono specifici incarichi e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, mentre con il termine “procura” si fa riferimento a quel negozio giuridico unilaterale recettizio con il quale l'Ente (rappresentato) conferisce un potere ad un altro soggetto (rappresentante) di agire in nome e per conto dell'Ente stesso. Il sistema delle deleghe e delle procure consente all'Ente di fluidificare la propria attività ma anche di poter verificare, in ogni fase, e in relazione ad ogni singolo aspetto dell'attività dell'Ente, il soggetto preposto a tale attività e di esercitare, così, un controllo più incisivo.

Le deleghe o le procure conterranno, al loro interno, un esplicito richiamo all'obbligo di osservare scrupolosamente le norme aziendali interne, oltretutto i principi comportamentali trasfusi nel Codice

Etico e nel Modello organizzativo.

Conferimento, modifica, aggiornamento, gestione e revoca delle procure e delle deleghe sono sottoposte all'approvazione dell'ufficio legale del CRS4. La predisposizione, la modifica e la revoca di deleghe e procure viene tempestivamente comunicata all'OdV e sono tenute a sua disposizione.

### **Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

L'apprestamento di un efficiente e tempestivo sistema informativo è imprescindibile affinché l'Ente possa conoscere in anticipo e contrastare adeguatamente le situazioni di rischio che potrebbero comportare un grave nocumento alla propria attività a seguito di un coinvolgimento ex d.lgs. 231/01 in un reato-presupposto. Per questo motivo è essenziale offrire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione e ogni strumento utile per monitorare e verificare l'efficace attuazione del modello organizzativo. Tutti i destinatari del Modello organizzativo devono comunicare – personalmente o mediante email odv @ crs4.it - all'OdV ogni situazione di rischio dal quale possa generarsi un pregiudizio per l'Ente o che possa, comunque, essere rilevante ai sensi del presente modello organizzativo.

## **XIV. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)**

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.*

### **a) Art. 171 L. 633/1941**

*Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

*a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;*

*a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa:*

*b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;*

*c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;*

*d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di*

*rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;*

*[e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;]*

*f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.*

*Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.*

*La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000) , se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

*La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).*

## **b) Art. 171-bis L. 633/1941**

*1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati*

*a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.*

*2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.*

### **c) Art. 171-ter L. 633/1941**

*1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:*

*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

*b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

*c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:

*a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*

*a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*

*b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

*c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

*3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

*4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

*a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*

*b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*

*c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

*5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

#### **d) Art. 171-septies L. 633/1941**

*1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

*a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*

*b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

**e) Art. 171-octies L. 633/1941**

*Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 25.822 (lire cinquanta milioni) chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

*La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.*

**f) Art. 174-quinquies L. 633/1941**

*1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.*

*2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.*

*3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.*

*4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli*

*stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio."*

## **Aree aziendali a rischio**

Le aree che possono riguardare i reati in oggetto sono quelle che si occupano di:

- a) acquisizione a qualsiasi titolo, realizzazione, diffusione di opere dell'ingegno così come definite dalla L. 633/1941 (a titolo esemplificativo e non esaustivo: software, testi, audiovisivi, banche dati etc.);
- b) installazione dell'hardware e del software oltre che dei contenuti tutelati dai c.d. diritti connessi (ad esempio banca-dati di tipo non-creativo).

## **Istruzioni operative**

Con riferimento alle ipotesi di reato sopra descritte l'attività svolta dal CRS4 non presenta, in relazione alle predette fattispecie di reato, particolari profili di rischio tali da rendere fondata la probabilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Oltre a richiamare, perciò, i principi e gli obblighi comportamentali normativi e quelli stabiliti di cui alla Parte Generale nonché al Codice Etico si specificano le seguenti misure.

### ***Area del fare***

In primo luogo i destinatari devono attenersi scrupolosamente alle norme in materia di diritto d'autore e verificare che nessun contenuto da loro utilizzato nell'esecuzione delle attività di competenza o, comunque, assegnate violi le norme in materia di diritto d'autore. Sarà, quindi, necessario verificare la presenza dei presupposti legittimanti all'uso di opere protette da diritti di proprietà intellettuale mediante, innanzitutto, l'attenta osservanza delle disposizioni contenute nelle licenze d'uso o nei contratti di acquisizione di opere protette. Sarà necessario, a tal proposito, Per

che tutta la rete informatica sia amministrata in modo da tenere sotto controllo i tipi di software installati all'interno dei sistemi informatici del CRS4 e l'aderenza con le licenze d'uso nella disponibilità dell'ente. Al riguardo si osserva che il codice etico del CRS4 prevede un obbligo esteso a tutto il personale di segnalare ogni ipotesi di violazione delle norme sul diritto d'autore.

Si prevede, inoltre, l'inserimento, nei contratti di acquisizione di prodotti tutelati da diritti di proprietà intellettuale, di specifiche clausole con cui la controparte attesti: di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico sulle opere oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi; che la cessione a qualsiasi titolo al CRS4 di questi diritti non violi alcun diritto di proprietà intellettuale in capo a terzi; e l'impegno della controparte a manlevare e tenere indenne il CRS4, e i suoi aventi causa, da qualsivoglia danno o pregiudizio per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tali dichiarazioni.

### ***Area del non-fare***

E' fatto, espresso divieto ai Destinatari del Modello organizzativo di:

- Installare, acquistare, utilizzare, diffondere, duplicare, importare, distribuire, alienare, detenere, concedere in locazione – anche nel caso in cui il Destinatario ponga in essere le attività nell'interesse del CRS4 avvalendosi di sistemi informatici o telematici di sua proprietà o, comunque, non nella disponibilità patrimoniale del CRS4 – software, banche dati o altri contenuti tutelati dalle norme sul diritto d'autore (siano essi opere o altri materiali tutelati dalle norme sui diritti connessi) in violazione della relativa licenza d'uso o delle norme che disciplinano il lecito utilizzo;
- Fabbricare, importare, distribuire, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, pubblicizzare per la vendita o il noleggio, o detenere per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestare servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater* L. 633/1941;
- Riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero eseguire l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuire, vendere

o concedere in locazione una banca di dati;

- Trasmettere, ritrasmettere o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio cifrato per la cui ricezione sia necessario ricorrere ad apparecchi, apparati, credenziali o altri sistemi di autenticazione atti alla decodifica di tali trasmissioni, in assenza di espresso accordo scritto con il titolare dei relativi diritti;
- impiegare beni aziendali (tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano le fotocopiatrici, il sito web e i sistemi informatici anche di tipo BYOD) al fine di porre in essere condotte che violino la tutela dei diritti d'autore, a prescindere dal vantaggio perseguito.

## **Il sistema delle deleghe e delle procure**

Con il termine “delega” si fa riferimento a quell'atto interno con il quale si attribuiscono specifici incarichi e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, mentre con il termine “procura” si fa riferimento a quel negozio giuridico unilaterale recettizio con il quale l'Ente (rappresentato) conferisce un potere ad un altro soggetto (rappresentante) di agire in nome e per conto dell'Ente stesso. Il sistema delle deleghe e delle procure consente all'Ente di fluidificare la propria attività ma anche di poter verificare, in ogni fase, e in relazione ad ogni singolo aspetto dell'attività dell'Ente, il soggetto preposto a tale attività e di esercitare, così, un controllo più incisivo.

Le deleghe o le procure conterranno, al loro interno, un esplicito richiamo all'obbligo di osservare scrupolosamente le norme aziendali interne, oltreché i principi comportamentali trasfusi nel Codice Etico e nel Modello organizzativo.

Conferimento, modifica, aggiornamento, gestione e revoca delle procure e delle deleghe sono sottoposte all'approvazione dell'ufficio legale del CRS4. La predisposizione, la modifica e la revoca di deleghe e procure viene tempestivamente comunicata all'OdV e sono tenute a sua disposizione.

## **Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

L'apprestamento di un efficiente e tempestivo sistema informativo è imprescindibile affinché l'Ente possa conoscere in anticipo e contrastare adeguatamente le situazioni di rischio che potrebbero comportare un grave nocumento alla propria attività a seguito di un coinvolgimento ex d.lgs. 231/01 in un reato-presupposto. Per questo motivo è essenziale offrire all'Organismo di Vigilanza ogni

informazione e ogni strumento utile per monitorare e verificare l'efficace attuazione del modello organizzativo. Tutti i destinatari del Modello organizzativo devono comunicare – personalmente o a mezzo email odv @ crs4.it - all'OdV ogni situazione di rischio dal quale possa generarsi un pregiudizio per l'Ente o che possa, comunque, essere rilevante ai sensi del presente modello organizzativo.

## **XV. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)**

*1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

L'articolo in esame è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, della L. 116/2009 e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 121/2011.

### **a) Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Tale norma è stata introdotta dalla legge sul giusto processo (L. 63/2001) ed è finalizzata ad evitare che il soggetto che possa avvalersi della facoltà di non rispondere (ad esempio un indagato o un suo prossimo congiunto) nel momento in cui viene chiamato a rendere dichiarazioni davanti ad un'autorità giudiziaria (che siano utilizzabili in un procedimento penale) possa subire indebite pressioni (con violenza, minaccia o offerta o promessa di denaro o altra utilità) al fine di tacere o a rendere dichiarazioni mendaci. Il reato in questione è inquadrato sistematicamente tra i reati contro l'amministrazione della giustizia e, tutela, quindi il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria.

### **Considerazioni applicative**

Al fine di impedire le attività delittuose indicate dalle norme in commento occorre che i Destinatari, oltre a rispettare la normativa in materia, i principi comportamentali indicati nel Codice Etico e quelli enunciati nella Parte Generale, devono attenersi ai seguenti protocolli comportamentali.

Il CRS4, nelle ipotesi in cui ritenga necessario – per far valere un suo diritto o interesse, anche in un giudizio – acquisire le dichiarazioni di soggetti che potenzialmente verranno sentiti come persone

informate sui fatti in procedimenti penali che coinvolgano Organi sociali, soci, amministratori, sindaci, dipendenti a tempo determinato o indeterminato, stagisti o altri soggetti legati al CRS4 da un rapporto di collaborazione a qualsiasi titolo, conferirà incarico a uno o più legali affinché, eseguano le attività di esame testimoniale o altre attività d'indagine nel rispetto delle norme in tema di indagini difensive di cui agli artt. 391-*bis* c.p.p. e ss.

In ogni caso è fatto divieto ai Destinatari di:

- porre in essere ogni comportamento che – avendo notizia del procedimento penale in corso nei confronti di altri Destinatari del Modello – possa in qualsiasi modo ostacolare o limitare le indagini dell'autorità giudiziaria, della polizia giudiziaria o dei difensori nell'esercizio delle prerogative loro concesse dalle norme in tema di indagini difensive;
- anche per interposta persona, minacciare, usare violenza, offrire o promettere denaro o altre utilità al fine di indurre taluno (che possa avvalersi della facoltà di non rispondere) a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci.

## **XVI. Reati ambientali (art. 25-undecies)\***

*1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

*1-bis Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).*

*2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per i reati di cui all' articolo 137:*
  - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all' articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all' articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all' articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si

*applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

*b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:*

*1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;*

*2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;*

*3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;*

*4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.*

*4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

*5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il reato di cui all' articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

*b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

*6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

*7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.*

*8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.*

\* Articolo così modificato dalla L. 68/2015.

L'art. 25-undecies è stato aggiunto dall'art. 4, comma 2, L. 116/2009 e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 121/2011. Si è così inserito nell'alveo dei reati-presupposto del d.lgs. 231/01 una serie di reati già previsti – salvo gli artt. 727-bis e 733-bis c.p.) - dal d.lgs. 152/2006 (T.U. Ambiente) dalla L. 150/1992 e dalla L. 549/1993. Gli artt. da 452-bis a 452-terdecies sono stati introdotti dalla L. 68/2015.

### **a.1) Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale)**

*E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

### **a.2) Art. 452-ter c.p. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale)**

*Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.*

*Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.*

### **a.3) Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale)**

*Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.*

*Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

**a.4) Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)**

*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.*

**a.5) Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.*

**a.6) Art. 452-septies c.p. (Impedimento del controllo)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

**a.7) Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti)**

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti*

*previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.*

#### **a.8) Art. 452-novies c.p. (Aggravante ambientale)**

*Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.*

#### **a.9) Art. 452-decies c.p. (Ravvedimento operoso)**

*Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.*

*Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di*

*esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.*

#### **a.10) Art. 452-undecies c.p. (Confisca)**

*Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.*

*Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.*

*I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.*

*L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.*

#### **a.11) Art. 452-duodecies c.p. (Ripristino dello stato dei luoghi)**

*Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.*

*Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.*

**a.12) Art. 452-terdecies c.p. (Omessa bonifica)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000*

**a) Art. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

**b) Art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.*

*Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.*

*Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia*

*designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.*

### **c) Art. 137, d.lgs. 152/2006 (Sanzioni penali)**

*1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

*2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*

*3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

*4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.*

*5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

6. *Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.*

7. *Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

8. *Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.*

9. *Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.*

10. *Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.*

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. *Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.*

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni

internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

#### **d) Art. 256, d.lgs. 152/2006 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)**

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti

pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

#### **e) Art. 257, d.lgs. 152/2006 (Bonifica dei siti)\***

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo,

*del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

*2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

*3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.*

*4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.*

\* Articolo così modificato dalla L. 68/2015.

#### **f) Art. 258, d.lgs. 152/2006 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)**

*1. I soggetti di cui all' articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.*

*2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all' articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in*

data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione

*amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*

*5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*

#### **g) Art. 259, d.lgs. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)**

*1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

*2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.*

#### **h) Art. 260, d.lgs. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)\***

*1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter*

*del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.*

*4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*

*4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.*

\* Articolo così modificato dalla L. 68/2015.

### **i) Art. 260-bis, d.lgs. 152/2006 (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)**

*1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.*

*2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all' articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.*

*3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA*

*MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.*

*4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.*

*5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa*

pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta

giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

### **l) Art. 279, d.lgs. 152/2006 (Sanzioni)**

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

*5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*

*6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.*

*7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.*

**m) Art. 1, L. 150/1992\***

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

*a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

*b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*

*c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei*

*provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*

*d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*

*e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*

*f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*

*2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.*

*3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.*

\*Articolo modificato dalla L. 68/2015

## **n) Art. 2, L. 150/1992\***

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a*

euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e

*dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*

*3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.*

*4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.*

*5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.*

\*Articolo modificato dalla L. 68/2015

#### **o) Art. 6, L. 150/1992\***

*1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.*

*2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.*

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

\*Articolo modificato dalla L. 68/2015

## **p) Reati richiamati dall'art. 3-bis, L. 150/1992**

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale\*.

2. *In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.*

\* Della falsità in atti. Artt. 476-493-bis c.p.

**q) Art. 3, comma 6, L. 549/1993 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)**

1. *La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

2. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*

3. *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. ~~[A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].~~*

4. *L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella*

*presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

*5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*

*6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.*

#### **r) Art. 8, d.lgs. 202/2007 (Inquinamento doloso)**

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

*3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

#### **s) Art. 9, d.lgs. 202/2007 (Inquinamento colposo)**

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per*

*colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.*

*3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.*

### **Aree aziendali a rischio**

- Uffici, e/o soggetti incaricati di gestire l'attività di raccolta, trasporto e conferimento in discarica di rifiuti.

### **Considerazioni applicative**

Analogamente a quanto riferito in relazione ai reati-presupposto attinenti alla sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento ai reati ambientali occorre brevemente svolgere alcune considerazioni in merito al profitto derivante all'ente dal reato ambientale. Sul punto, infatti, è recentemente intervenuta la giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., sez. VI, n. 3635/2014) a stabilire che il profitto derivante dal reato ambientale non può determinarsi sulla base del danno ambientale: occorre, invece, verificare se vi sia stato un risparmio di spesa conseguito dall'ente in diretta dipendenza dalla realizzazione delle condotte di reato ambientale. È ovvio che il danno ambientale non può essere ritenuto equivalente al vantaggio perseguito dall'ente in conseguenza della commissione dei reati-presupposto in materia di tutela dell'ambiente.

In considerazione della realtà operativa del CRS4 può ragionevolmente intendersi che il rischio di verifica di un vantaggio o che il perseguimento di uno specifico interesse connesso alla gestione illecita dei rifiuti o alla commissione di un reato in materia ambientale sia assolutamente ridotto o assente. Tuttavia si precisa e prevede che tutte le attività di gestione dei rifiuti, anche svolta da parte di soggetti terzi, debbano essere conformi alla normativa vigente, al Codice Etico e ai principi generali di cui alla Parte Generale del modello organizzativo. Si specifica, ulteriormente, che è assolutamente vietato disperdere, sversare o depositare – anche temporaneamente – rifiuti solidi e liquidi nel suolo o nei corsi d'acqua o, comunque, nelle modalità illecite.

### ***Area del fare***

In primo luogo i destinatari devono attenersi scrupolosamente alle norme indicate nella presente parte speciale e verificare che nessuna attività o procedura – anche temporanea - abbia un impatto negativo con l'ecosistema circostante. Sarà, quindi necessario, adottare un comportamento trasparente e collaborare con il CRS4 ad evitare che nessuna delle attività possa procurare un danno o un pericolo per l'ambiente circostante. Sarà, pertanto, necessario osservare scrupolosamente anche i principi generali e le istruzioni specifiche indicate nella parte generale del presente Modello organizzativo e nel codice etico oltretutto negli altri documenti aziendali interni.

Tutte le eventuali comunicazioni previste per legge a tutela dell'ambiente dovranno essere effettuate tempestivamente e in modo completo e accurato.

Qualora occorra adottare o modificare il sistema di gestione dei rifiuti si dovrà preferire quello che garantisca un risultato ottimale, a tutela dell'ambiente, all'eventuale risparmio conseguente alle attività di smaltimento, sversamento o emissione di sostanze di scarto o rifiuti in genere.

### ***Area del non-fare***

è fatto, espresso divieto ai Destinatari del Modello organizzativo di:

- Gestire i rifiuti in modo non conforme alle norme e regolamenti nazionali e locali;
- Richiedere, ottenere, predisporre o attuare procedimenti amministrativi di smaltimento dei rifiuti in modo illecito al fine di ottenere un risparmio di tempo o di costi nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti;
- Avvalersi, nello smaltimento dei rifiuti, di soggetti non certificati o non abilitati e che, comunque, non offrano idonee garanzie in merito al rispetto delle norme in tema di tutela ambientale.

## **Il sistema delle deleghe e delle procure**

Con il termine “delega” si fa riferimento a quell'atto interno con il quale si attribuiscono specifici incarichi e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative, mentre con il termine “procura” si fa riferimento a quel negozio giuridico unilaterale recettizio con il quale l'Ente (rappresentato) conferisce un potere ad un altro soggetto (rappresentante) di agire in nome e per conto dell'Ente stesso. Il sistema delle deleghe e delle procure consente all'Ente di fluidificare la propria attività ma anche di poter verificare, in ogni fase, e in relazione ad ogni singolo aspetto

dell'attività dell'Ente, il soggetto preposto a tale attività e di esercitare, così, un controllo più incisivo.

Le deleghe o le procure conterranno, al loro interno, un esplicito richiamo all'obbligo di osservare scrupolosamente le norme aziendali interne, oltreché i principi comportamentali trasfusi nel Codice Etico e nel Modello organizzativo.

Conferimento, modifica, aggiornamento, gestione e revoca delle procure e delle deleghe sono sottoposte all'approvazione dell'ufficio legale del CRS4. La predisposizione, la modifica e la revoca di deleghe e procure viene tempestivamente comunicata all'OdV e sono tenute a sua disposizione.

### **Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

L'apprestamento di un efficiente e tempestivo sistema informativo è imprescindibile affinché l'Ente possa conoscere in anticipo e contrastare adeguatamente le situazioni di rischio che potrebbero comportare un grave nocumento alla propria attività a seguito di un coinvolgimento ex d.lgs. 231/01 in un reato-presupposto. Per questo motivo è essenziale offrire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione e ogni strumento utile per monitorare e verificare l'efficace attuazione del modello organizzativo. Tutti i destinatari del Modello organizzativo devono comunicare – personalmente o tramite email all'indirizzo odv @ crs4.it - all'OdV ogni situazione di rischio dal quale possa generarsi un pregiudizio per l'Ente o che possa, comunque, essere rilevante ai sensi del presente modello organizzativo.

## **XVII. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)**

*1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.*

L'articolo in commento è stato introdotto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 109/2012.

### **a) Art. 22, comma 12-bis, d.lgs. 286/1998 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)**

*1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.*

*2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:*

*a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;*

*b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;*

*c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;*

*d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.*

*3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro*

italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

~~[4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.] \* COMMA ABROGATO~~

5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura

*penale, per:*

*a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;*

*b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;*

*c) reato previsto dal comma 12.*

*5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.*

*6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.*

*\* [7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.] - \* COMMA ABROGATO*

*8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.*

*9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e*

*comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.*

*10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.*

*11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.*

*11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall' articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.*

*12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è*

*punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.*

*12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

*a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*

*b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*

*c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

*12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.*

*12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.*

*12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.*

*13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.*

*14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.*

*15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.*

*16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.*

### **Aree aziendali interessate**

- Uffici, e/o soggetti incaricati di gestire il personale, i collaboratori e gli stagisti

### **Considerazioni applicative**

In considerazione della realtà operativa del CRS4 può ragionevolmente intendersi che il rischio di verifica di un vantaggio o che il perseguimento di uno specifico interesse connesso alla commissione del reato in esame sia assolutamente inesistente o, quantomeno, trascurabile. Ai fini di eliminare la possibilità di impiegare lavoratori irregolari è previsto, infatti, il divieto di assunzione o comunque di impiego di lavoratori stranieri privi del regolare permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia revocato, annullato, scaduto e non ne sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge.

A tal fine, si prevede che, il lavoratore o collaboratore a qualsiasi titolo con il CRS4 debba fornire copia del codice fiscale, del documento d'identità valido nel territorio dello Stato e – nei casi previsti - copia del permesso di soggiorno e del passaporto.